Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 | Roma — Sabato 28 Dicembre | Numero 307

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

UFFICIO DEL PREFETTO DI PALAZZO

Notificazione.

Sua Maestà il Re ha ricevuto ieri in udienza solenne il signor Min Yung Ton, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere di S. M. l'Imperatore di Corea, che lo accreditano presso la Sua Real Persona in qualità d'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 513 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, col quale è approvato il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'articolo 18 di detto decreto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso Regolamento per il corpo delle guardie di città, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO organico per il corpo delle guardie di città.

TITOLO I.
Ordinamento

CAPO I.
Costituzione del corpo

Art. 1.

Il corpo delle guardie di città è istituito allo scopo di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e tutela delle

persone e delle proprietà, di prevenire, reprimere e scoprire i reati, di raccoglierne le prove e di procedere all'arresto dei delinquenti.

Ha pure incarico di curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali dello Stato, delle provincie e dei Comuni, delle ordinanze delle pubbliche Autorità, e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti i componenti del corpo sono agenti di pubblica sicurezza, e sono considerati in servizio permanente anche quando non sono comandati.

Art. 2.

Detto corpo dipende dal Ministero dell'Interno, è costituito in compagnie, brigate e sotto-brigate e si compone di ufficiali, graduati, guardie ed agenti ausiliari.

Art. 3.

Le compagnie sono istituite nelle città sedi di questura; le brigate negli altri capoluoghi di provincia.

Il Ministero dell'Interno potrà istituire brigate o sotto-brigate anche in altre località che non siano capoluoghi di provincia quando ciò sia richiesto da motivi speciali.

Le compagnie si suddividono in brigate e sotto-brigate.

Art. 4.

Al comando delle guardie di città della capitale è preposto un ispettore comandante, e al comando delle altre compagnie un vice-ispettore comandante od un comandante.

Le brigate sono comandate da un maresciallo o da un brigadiere, secondo l'importanza della brigata e il numero delle guardie.

Alle sotto-brigate è proposto un sotto-brigadiere.

CAPO II.

Nomine e promozioni degli ufficiali

Art. 5.

Gli ufficiali vengono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro dell'Interno.

Art. 6.

L'ispettore comandante è scelto tra i vice-ispettori comandanti ovvero tra gli ufficiali superiori dei RR. carabinieri.

Art. 7.

I posti di vice-ispettore comandante e di comandante di prima e di seconda classe, saranno conferiti per anzianità agli ufficiali del grado e della classe immediatamente inferiore.

L'anzianità non dà diritto a promozione, se non è accompagnata da diligenza, capacità e buona condotta.

Art. 8.

Le ammissioni e le promozioni degli ufficiali hanno luogo in seguito a parere favorevole di una Commissione composta del Sottosegretario di Stato, presidente, del direttore generale della pubblica sicurezza, di due capi divisione od ispettori generali del Ministero, dell'ispettore comandante le guardie di Roma.

Art. 9.

I comandanti di terza classe saranno scelti fra i marescialli che abbiano prestato in tale qualità un servizio di due anni almeno, che siansi distinti per servizi resi, per istruzione, capacità, buona condotta, e che siano dichiarati idonei secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 10.

L'idoneità al grado superiore dei marescialli, che si trovano nelle predette condizioni, verrà accertata mediante un esame teorico, scritto ed orale, ed un esperimento pratico.

Il primo avrà luogo presso il Ministero e verserà sulle materie che saranno stabilite con disposizione Ministeriale. Sarà dato avanti una Commissione composta di un capo divisione o ispettore generale del Ministero, di un capo sezione del Ministero, e di un commissario di pubblica sicurezza.

La Commissione stessa prepara il tema scritto, il quale dovrà essere svolto dai candidati entro otto ore.

Tanto per l'esame scritto, quanto per l'orale, ogni membro della Commissione dispone di 10 voti, e per l'approvazione il candidato deve riportarne la metà più uno in ambedue gli esami.

I marescialli, che abbiano superato l'esame teorico, saranno ammessi all'esperimento pratico da farsi presso la scuola delle guardie di città.

Tale esperimento sarà preceduto da un corso d'istruzione militare della durata di 20 giorni, e verrà dato avanti ad una Commissione composta dell'ispettore comandante le guardie di Roma, del direttore della scuola e di un comandante di prima classe scelto dal Ministero.

La Commissione a maggioranza di voti dichiarerà il candidato idoneo o no al grado superiore.

I dichiarati idonei verranno promossi secondo l'ordine dei punti riportati nell'esame; a parità di punti precederà il più anziano nel grado di maresciallo.

Art. 11.

Potranno essere nominati ufficiali delle guardie di città in più del numero determinato per ciascun grado e per ciascuna classe purchè si abbiano altrettante vacanze nei gradi e nelle classi superiori.

CAPO III.

Arruolamento

Art. 12.

Le guardie di città saranno reclutate a preferenza fra i carabinieri e i militari sotto le armi, tra i soldati di prima categoria in congedo illimitato e gli iscritti di leva che abbiano già avuto l'istruzione militare.

Il servizio sarà calcolato come prestato sotto le bandiere, e finchè restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello, ove fosse chiamata sotto le armi la classe alla quale esse appartengono.

Art. 13.

Per l'ammissione nel corpo delle guardie di città occorrono i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano o naturalizzato tale;

2° aver raggiunto gli anni 21 e non oltrepassati i 30;

3° essere di fisica costituzione sana e robusta, senza imperfezioni o difetti;

4° essere celibe o vedovo senza prole;

5° avere la statura non inferiore a metri 1,66;

6° avere soddisfatto agli obblighi della leva militare;

7° sapere leggere e scrivere correttamente;

8° avere sempre tenuto buona condotta, non essere stato espulso dall'esercito o da altri corpi militarmente costituiti, nè destituito da pubblici uffici;

9° non avere subito condanne a pena superiore a quella degli arresti per 5 giorni o dell'ammenda fino a L. 50.

Art. 14.

In casi speciali e quando concorrano gli altri requisiti, il Ministero potrà accordare la dispensa dell'età o del limite della statura, purchè questa non sia inferiore a metri 1,64 e l'età non superi gli anni 35. La dispensa in tali casi dovrà concedersi preventivamente e in seguito a proposta motivata del prefetto al quale è stata presentata la domanda di ammissione.

Art. 15.

Il Ministero, esaminati i documenti e riconosciutili regolari, procederà alle nomine in ragione dei posti disponibili.

Art. 16.

Tutti gli ammessi verranno nominati allievi.

Potranno essere nominati guardie effettive gli aspiranti che, avendo già prestato servizio nel corpo delle guardie di città o nell'arma dei RR. carabinieri, risulteranno in possesso di requisiti tali da giustificare un'eccezione.

La nomina delle guardie e degli allievi è fatta con decreto del Ministro dell'Interno: essa deve decorrere dal 1° o dal 16 del mese.

Art. 17.

Gli allievi saranno inviati alla scuola di Roma. Coloro che saranno nominati guardie effettive riceveranno dal Ministero la loro destinazione.

Art. 18.

All'atto dell'ammissione tanto le guardie che gli allievi contraggono la ferma di anni cinque, e prestano giuramento nelle forme di legge avanti al prefetto, assistito nelle provincie sedi di compagnia dal comandante delle guardie, e negli altri capiluoghi di provincia da un funzionario di pubblica sicurezza, che redigerà il relativo verbale.

Art. 19.

Compiuta la prima ferma, le guardie di città e i loro graduati, che abbiano tenuto regolare condotta e che siano dichiarati dal medico militare in grado di continuare a prestare servizio, potranno essere ammessi a successive rafferme di cinque anni ciascuna.

Per l'ammissione a rafferma è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero.

Art. 20.

Per le riammissioni in servizio valgono le norme sopra esposte.

Nessun agente, licenziato per qualsiasi causa, potrà essere riammesso se non sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 37.

Gli agenti licenziati per inabilità fisica, che in progresso di tempo fossero riconosciuti idonei al servizio ed in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 13, potranno essere riammessi ancorchè abbiano ecceduto il limite di età.

CAPO IV.

Istruzione

Art. 21.

La scuola istituita in Roma alla dipendenza del Ministero dell'Interno, a termini dell'articolo 17 del testo unico approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, ha per scopo precipuo di provvedere al tirocinio dei marescialli aspiranti al grado superiore, all'esperimento delle guardie scelte da promuoversi a sotto-brigadieri ed all'istruzione degli allievi guardie.

Art. 22.

Alla scuola sovraintende un funzionario superiore del Ministero, delegato dal direttore generale della pubblica sicurezza.

Vi è preposto come direttore un vice ispettore comandante od un comandante, che sarà coadiuvato da altro ufficiale con le funzioni di vice-direttore, e da quel numero di graduati e guardie che si ravviserà necessario.

Art. 23.

L'istruzione sarà impartita da insegnanti forniti di regolare patente di maestro elementare di grado superiore, e da altri maestri per la scherma e ginnastica.

Dell'istruzione riguardante le leggi ed i Regolamenti verrà con speciale disposizione incaricata persona competente.

Alla scuola sarà anche addetto un medico.

Tanto gl'insegnanti quanto il medico sono nominati dal Ministro dell'Interno, che stabilirà l'annua retribuzione da pagarsi mensilmente con ruolo di spese fisse.

Art. 24.

L'istruzione degli allievi consisterà nel leggere, scrivere, nelle prime quattro operazioni di aritmetica, nelle nozioni elementari della legge di pubblica sicurezza e del codice penale, del codice di procedura penale per la parte relativa alla polizia giudiziaria, nel servizio pratico, nella scuola di contegno, istruzione individuale, istruzione e maneggio delle armi, scuola di plotone e di compagnia, esercitazioni al bersaglio, istruzione di scherma, ginnastica e passeggiate militari ed istruzioni morali settimanali.

Art. 25.

Gli allievi, alla fine del quarto mese, o prima se il funzionario superiore sopraintendente alla scuola lo riterrà opportuno, saranno da una Commissione esaminatrice composta del funzionario superiore predetto, o di un suo delegato, del direttore della scuola e di uno dei maestri, che funzionerà anche da segretario con voto, sottoposti ad esame scritto ed orale, e qualora non fossero riconosciuti idonei saranno trattenuti alla scuola per altri due mesi e quindi sottoposti a nuovo esame.

In caso non fossero riconosciuti idonei neppure alla seconda prova, verranno licenziati.

Art. 26.

Gli allievi della scuola, che abbiano ricevuto almeno due mesi d'istruzione, potranno, in caso di speciali urgenze di servizio, essere destinati in sussidio alla locale compagnia delle guardie di città, in seguito a disposizione del direttore generale della pubblica sicurezza, che ne stabilirà di volta in volta il numero.

Art. 27.

Le guardie addette alle compagnie, brigate e sotto-brigate saranno istruite più specialmente nella conoscenza del codice penale e del titolo 1º di quello di procedura; delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza e di polizia municipale; nel redigere verbali e rapporti; nel maneggio delle armi, e possibilmente nelle esercitazioni del tiro a bersaglio.

Art. 28.

Le istruzioni, di cui all'articolo precedente, saranno impartite dagli ufficiali del corpo, e, dove questi manchino, da un funzionario o graduato designato dal prefetto o sotto-prefetto.

Art. 29.

Ai funzionari incaricati dell'istruzione verrà, sulla proposta del prefetto, concessa una gratificazione alla fine dell'anno finanziario, proporzionata al numero degli agenti istruiti ed ai risultati ottenuti.

CAPO V.

Promozioni dei graduati e delle guardie

Art. 30.

Le promozioni dei graduati e delle guardie sono fatte con decreto Ministeriale e colle norme stabilite nei seguenti articoli.

Art. 31.

La promozione da allievo a guardia è conferita dopo che l'allievo avrà compiuto il prescritto tirocinio alla scuola ed in seguito a favorevole risultato dell'esperimento stabilito nel capo precedente.

Art. 32.

Le guardie scelte saranno nominate in base al risultato di un esame di concorso per quel numero di posti che verrà fissato dal Ministero.

Vi saranno ammesse le guardie che abbiano:

a) servito nel corpo per tre anni almeno;

b) dimostrato speciale attitudine ai servizi di pubblica sicurezza;

c) tenuto regolare condotta.

Potranno essere ammesse anche dopo un solo anno di servizio le guardie di ottima condotta che abbiano titolo di studio non inferiore alla licenza tecnica o ginnasiale, ovvero che avendo servito nell'esercito, nell'armata o nelle guardie di finanza per non meno di cinque anni, ne siano state congedate col grado di sott'ufficiale, ed abbiano dato prova di zelo e di speciale attitudine ai servizi di pubblica sicurezza.

L'esame si terrà presso le prefetture indicate dal Ministero ed innanzi ad una Commissione composta di un consigliere di prefettura, di un commissario e di un delegato di pubblica sicurezza scelti dal prefetto.

Nelle città ove sianvi ufficiali del corpo il commissario è sostituito dal comandante.

Il delegato avrà le funzioni di segretario con voto.

Ogni membro disporrà di 10 voti e per l'approvazione sarà necessario riportarne in complesso la metà più uno.

L'esame consisterà nella redazione di un verbale o rapporto proposto dal Ministero, che valga a dare prova dell'istruzione e dell'intelligenza della guardia.

Le guardie, che supereranno il concorso e dal Ministero siano riconosciute nelle condizioni sopraddette, saranno inscritte nel ruolo di promozione secondo i punti riportati, ed a parità di questi secondo l'anzianità.

Potrà essere ritardata la promozione alle guardie che si saranno dimostrate negligenti nell'adempimento dei loro doveri, o che siano state punite nel semestre con pena superiore alla sospensione della paga.

Art. 33.

Le guardie scelte con tre anni almeno di grado, che abbiano dato prova di speciale attitudine nell'esercizio delle loro funzioni, serbando regolare condotta, saranno dal Ministero ammesso per turno d'anzianità, ed in seguito a proposta dei prefetti, alla scuola in Roma per un esperimento d'idoneità al grado di sotto-brigadiere.

Art. 34.

Le guardie scelte chiamate alla scuola per l'esperimento saranno, appena giunte, sottoposte ad un esame scritto consistente nel compilare correttamente un rapporto o verbale di servizio e nella soluzione di un problema sopra le prime quattro operazioni di aritmetica.

Quelle che in tale prova saranno ritenute insufficienti dalla Commissione di cui all'articolo 25 saranno rinviate alle rispettive residenze.

Art. 35.

L'istruzione delle guardie scelte consisterà nello studio ed applicazione delle leggi e regolamenti, nella direzione e disposizione del servizio, nel mantenimento della disciplina, nel comando del personale e nelle istruzioni militari occorrenti ai graduati, nonchè nella compilazione e regolare tenuta dei registri prescritti per un comando di brigata.

Art. 36.

Le guardie scelte, che dopo due mesi saranno dalla Commissione di cui all'articolo 25 in seguito ad un esame orale dichiarate idonee al posto di sotto-brigadiere, verranno dal Ministero inscritte in ruolo apposito secondo il numero dei punti da ciascuna di esse riportati, per le promozioni da farsi gradualmente nei limiti dell'organico.

A parità di punti prevale l'anzianità.

Art. 37.

Da sotto-brigadiere a brigadiere le promozioni verranno accordate in ragione dei posti vacanti per due terzi a titolo di merito ed un terzo per anzianità, purchè per questi concorrano gli estremi della regolare condotta, di attività e di capacità a disimpegnare le funzioni del grado.

Il merito dovrà essere riconosciuto da una Commissione composta del capo della divisione del personale di polizia, dell'ispettore comandante e del capo della sezione del personale degli agenti.

Le promozioni non potranno essere conferite se il promovibile non abbia almeno un anno di grado.

Art. 38.

Da brigadiere a maresciallo le promozioni sono conferite per tre quarti a titolo di merito di servizio e un quarto per anzianità. Si richiede che il promovibile abbia due anni di grado e i requisiti indicati nell'articolo precedente.

Art. 39.

Potrà il Ministero in seguito a voto favorevole della Commissione, di cui al precedente articolo 37, promuovere con dispensa dall'esame e dalla decorrenza di tempo stabilita dagli articoli precedenti, dal grado inferiore a quello immediatamente superiore quei graduati e guardie che avessero esposto la vita ed effettivamente corso grave pericolo per conseguire l'arresto di malfattori, per tutelare l'ordine pubblico, per salvare la vita dei cittadini o che si fossero distinti in modo affatto eccezionale e straordinario nell'esecuzione di altra importante operazione di servizio, purchè siano forniti dei requisiti occorrenti di capacità, istruzione, condotta e attitudine al grado superiore.

CAPO VI.

Agenti ausiliari.

Art. 40

Gli agenti ausiliari fanno parte integrante del corpo delle guardie di città del Regno. Essi sono ripartiti in tre classi, cioè:

la prima, con lo stipendio di L. 1300
la seconda, » » » 1200
la terza, » » » 1100

Tali classi corrispondono rispettivamente ai gradi di brigadiere, sotto-brigadiere e guardia di città.

Art. 41.

Essi sono incaricati di disimpegnare a preferenza servizi di ordine burocratico negli uffici di pubblica sicurezza.

Art. 42.

Gli agenti ausiliari sono reclutati tra le guardie di città e proposti dai prefetti, scegliendo chi, dopo tre anni almeno di buon servizio e di ottima condotta, abbia bella calligrafia e sia capace di disimpegnare mansioni d'ordine burocratico.

Avranno la preferenza coloro i quali abbiano titoli di studi lodevolmente compiuti e pratica nella telegrafia.

Potranno essere nominati agenti ausiliari anche quegli individui, i quali, pur non avendo appartenuto alle guardie di città, abbiano reso speciali servizi alla pubblica sicurezza e dal Ministero siano riconosciuti in possesso dei requisiti necessari.

Queste ammissioni possono essere fatte con deroga dei requisiti indicati ai nn. 2, 4 e 5 dell'articolo 13.

Art. 43.

All'atto dell'ammissione gli agenti ausiliari contraggono la ferma di anni cinque, e prestano giuramento nelle forme di legge avanti al prefetto, assistito da un funzionario di pubblica sicurezza che redigerà il relativo verbale.

Quelli che provengono dalle guardie di città continuano nella ferma precedentemente contratta.

Art. 44.

Compiuta la prima ferma, gli agenti ausiliari che abbiano tenuto regolare condotta e che siano dichiarati capaci a prestare utile servizio burocratico, potranno essere ammessi a successive rafferme di cinque anni ciascuna.

Per l'ammissione a rafferma è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno.

Art. 45.

Le ammissioni si fanno soltanto alla 3ª classe. In via eccezionale potranno essere proposti e nominati agenti nelle classi superiori i brigadieri e sotto-brigadieri delle guardie di città, che si trovano nelle condizioni volute dall'articolo 42.

Queste nomine non debbono essere fatte in proporzione superiore ad un quinto dei posti disponibili di 1ª e 2ª classe.

Art. 46.

Gli agenti ausiliari dipendono direttamente dai funzionari di pubblica sicurezza, coi quali avranno comuni gli orari d'ufficio, sia ordinari che straordinari, le permanenze ecc., e potranno essere adibiti in ogni momento a servizi d'ordine pubblico.

Gli agenti sono forniti di una tessera di riconoscimento rilasciata dal prefetto.

Art. 47.

Per la promozione dalla 3ª alla 2ª classe è richiesta la prova dell'esame scritto ed orale.

Agli esami saranno ammessi, su proposta dei rispettivi prefetti, gli agenti ausiliari che, oltre ad avere compiuto un anno nella 3ª classe, siansi distinti per attività e zelo, congiunti a regolare condotta.

Gli esami si terranno presso le prefetture designate di volta in volta dal Ministero, innanzi ad una Commissione composta da un consigliere di prefettura, presidente, dall'archivista della prefettura, da un commissario di pubblica sicurezza e da un delegato facente funzione di segretario, senza voto.

L'esame scritto, il quale varrà altresì come saggio calligrafico, consisterà nello svolgimento di un tema riguardante la polizia giudiziaria e amministrativa, ovvero le attribuzioni e l'ordinamento burocratico degli uffici di pubblica sicurezza; quello orale, si svolgerà sulle nozioni principali dei delitti e contravvenzioni contenute nel codice penale e sulle norme generali delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza, nonchè sull'ordinamento degli uffici amministrativi e giudiziari del Regno.

Il Ministero prepara il tema scritto e l'invia in piego suggellato ai prefetti delle provincie nelle quali hanno luogo gli esami.

Il prefetto consegna il piego al presidente della Commissione, dal quale viene aperto la mattina degli esami alla presenza dei candidati, facendo loro prendere copia del tema da risolversi.

Il lavoro dei candidati dovrà essere compiuto entro otto ore.

Uno dei membri della Commissione si troverà permanentemente nella sala degli esami, vigilando che i candidati non conferiscano fra loro, nè si servano di libri o scritti, tranne la raccolta ufficiale delle leggi, che l'ufficio di prefettura metterà a loro disposizione. Il candidato che non osservi queste prescrizioni perde il diritto di continuare l'esame.

Compiuto il proprio lavoro ciascun concorrente, senza apporre la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che chiusa anche la seconda busta la rimette al Commissario presente, il quale vi appone la sua firma, il bollo d'ufficio e la indicazione dell'ora della consegna.

Per l'esame orale ogni componente della Commissione, dispone di 10 voti e per l'approvazione è necessario in complesso la metà più uno dei voti.

I lavori in iscritto, col verbale nel quale saranno esposte le operazioni compiute e l'esito degli esami orali, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, il quale sottoporrà i lavori scritti dei candidati, approvati nell'esame orale, alla Commissione di cui all'articolo 37.

Anche i membri di questa Commissione dispongono di 10 voti per ciascuno, e per l'approvazione il candidato deve riportarne la metà più uno.

Il Ministero formerà l'elenco degli approvati per le promozioni da accordarsi nei limiti dell'organico. A parità di punti prevale l'anzianità.

Art. 48.

Gli agenti ausiliari che da due anni si trovino alla 2ª classe, abbiano dato prova di zelo, dimostrato particolare attitudine nei servizi d'ordine burocratico e conoscenza della telegrafia, serbando insieme regolare condotta, sono proposti dai rispettivi prefetti per la promozione alla 1ª classe. La Commissione sopra citata esaminerà le proposte e formerà il ruolo di merito per provvedere alle promozioni nei limiti dell'organico e secondo il turno rispettivo.

Il ruolo di merito deve essere riveduto una volta all'anno entro il mese di dicembre.

Art. 49.

Gli agenti ausiliari che da tre anni trovansi alla 1ª classe, possono concorrere alla promozione di maresciallo:

Essi però dovranno:

a) avere statura non inferiore a m. 1,65;

b) essere riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica:

c) avere tenuto ottima condotta e dato prova di attività ed interessamento al servizio;

d) avere compiuto precedentemente un tirocinio di sei mesi, disimpegnando le funzioni di brigadiere alla dipendenza diretta di un maresciallo.

A seconda dell'attitudine dimostrata nell'esperimento e in base alle note informative, la Commissione indicata nell'articolo 37 deciderà se l'agente ausiliare debba essere promosso. Tale promozione sarà conferita a titolo di merito e l'agente ausiliare promosso verrà iscritto nel ruolo d'anzianità dei marescialli dopo i brigadieri che contemporaneamente a lui conseguirono la promozione a quel grado.

Art. 50

Gli agenti ausiliari sono dispensati dall'obbligo di vestire l'uniforme ed hanno facoltà di alloggiare fuori caserma.

Andranno armati di sola rivoltella.

Ad essi sono applicabili le altre norme del presente Regolamento.

CAPO VII.

Paghe

Art. 51.

Il prefetto, nel comunicare a ciascun Comune lo stato delle giornate di presenza dei graduati e delle guardie, in conformità dell'articolo 45 del testo unico, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, non terrà conto delle sospensioni di paga che loro fossero state inflitte.

Ove il numero delle giornate di presenza sia nel suo complesso inferiore di oltre un decimo a quello assegnato al Comune dall'organico approvato con decreto Reale, si farà luogo a vantaggio del Comune stesso ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.

Art. 52.

Le paghe agli ufficiali, ai graduati ed alle guardie vengono corrisposte posticipatamente di mese in mese dalle prefetture, sulla presentazione degli stati di presenza, compilati dai comandanti locali.

Art. 53.

Gli ufficiali, i graduati e guardie che prestano servizio alla capitale continueranno a godere della indennità di carica e di servizio nella misura fissata col R. decreto 29 settembre 1898, n. 424, in conformità della tabella *C* annessa al presente Regolamento.

CAPO VIII.

Onorificenze, gratificazioni e premî

Art. 54.

Le azioni di valore militare vengono ricompensate con le norme stabilite per l'esercito. Le altre azioni di valore civile o di marina e le benemerenze per la pubblica salute vengono ricompensate con le norme stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 55.

Di ogni importante operazione di servizio dovrà essere dai prefetti riferito al Ministero dell'Interno con la proposta di gratificazione o di encomio, a seconda dei casi. Le gratificazioni e gli encomî accordati dal Ministero saranno annotati nei rispettivi stati matricolari, nonchè nella matricola generale presso il Ministero medesimo e pubblicati nel bollettino del personale, facendosi cenno dell'indole del servizio pel quale fu dato l'encomio o la gratificazione.

Art. 56.

I componenti il corpo delle guardie di città avranno diritto ad un premio speciale, e cioè, per l'arresto:

di un militare dichiarato disertore . . . . . L. 20
di un inscritto di leva dichiarato renitente . . » 20
di un evaso dall'ergastolo . . . . » 50
di un evaso dalle case di pena:
se condannato oltre i 20 anni . . . . » 30
se a pena minore . . . . » 10

di un latitante condannato alla reclusione o alla detenzione:

se da 1 a 5 anni . . . . L. 6
se da 5 a 10 anni . . . . » 10
se da 10 a 20 anni . . . . » 15
se a tempo maggiore . . . . » 20

È accordato il premio di L. 3 agli agenti che avranno sorpreso ed arrestato un individuo trovato in possesso di alcuna delle armi, che l'articolo 470 del vigente codice penale dichiara insidiose.

Nel caso di sequestro in campagna o nelle vie pubbliche di armi lunghe da fuoco o pistole di misura a persone non munite della prescritta licenza, oppure di alcuno degli strumenti indicati nell'articolo 23 del Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza, quando siano portati senza giustificato motivo, il premio sarà di L. 2.

Art. 57.

Le guardie di città ed i loro graduati hanno inoltre diritto ai premî che sono stabiliti da disposizioni speciali, qualora contestassero contravvenzioni alle leggi di finanza, a quelle sulla caccia, sui pesi e misure e per altri rami di servizio.

Capo IX.
Licenze

Art. 58.

Potranno concedersi licenze temporanee agli ufficiali, ai graduati ed alle guardie di città, qualora lo consentano le esigenze del servizio.

Le licenze dei graduati e delle guardie non saranno concesse che per comprovate ragioni di salute, o di famiglia.

Art. 59.

Le licenze per gli ufficiali vengono accordate dai prefetti e non debbono eccedere i giorni 30 in un anno.

Le licenze ai graduati ed alle guardie sono concesse dal comandante o dal sotto-prefetto fino a giorni 15, dal prefetto sino a giorni 30.

Le concessioni maggiori sono riservate al Ministero.

Art. 60.

Trattandosi di licenza per motivi di famiglia, i graduati e le guardie non avranno diritto a percepire la paga oltre i primi 30 giorni di licenza.

La licenza concessa ai graduati ed alle guardie per motivi di salute dà sempre diritto a percepire la paga quando la malattia risulti (nei modi stabiliti dal Regolamento 5 settembre 1895, n. 603) contratta in servizio e per causa immediata e diretta del medesimo.

All'infuori di questo caso il graduato o la guardia, che trascorsi tre mesi di licenza non trovisi in grado di riprendere servizio, potrà essere licenziato, salvo a venir riammesso nel corpo quando comprovi di essere completamente ristabilito.

Art. 61.

Qualunque domanda avanzata sia direttamente, sia a mezzo delle Autorità locali, per ottenere una proroga alla licenza, non esime dall'obbligo di trovarsi in residenza allo spirare della licenza stessa, a meno che la proroga domandata sia stata già regolarmente accordata.

In caso diverso, ogni ritardo sarà considerato come assenza arbitraria e punito a termine del presente Regolamento.

Capo X.
Matrimoni

Art. 62.

Gli ufficiali, i graduati, le guardie di città e gli agenti ausiliari non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero.

Tale permesso dovendo ritenersi come premio non può essere accordato che a coloro i quali avranno serbato sempre irreprensibile condotta e resi distinti servizi all'Amministrazione.

Meno gli ufficiali ed i marescialli, tutti gli altri dovranno altresì provare che uno degli sposi o tutti e due insieme posseggono un'annua rendita libera non inferiore a lire cinquecento, costituita esclusivamente da titoli del Debito Pubblico o da altri titoli garantiti dallo Stato, da vincolarsi a favore dell'Amministrazione, secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

Il numero complessivo degli ammogliati non potrà mai eccedere la proporzione del 15 per cento della forza totale del corpo non computati gli ufficiali, i marescialli e gli agenti ausiliari.

Art. 63.

Per gli agenti ammogliati prima dell'attuazione del Regolamento 11 agosto 1883, n. 1152 (serie 3ª), continua nei Comuni l'obbligo di provvedere all'alloggio ed al casermaggio, ai termini dell'articolo 201 del Regolamento medesimo.

Capo XI.
Anzianità

Art. 64.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o dell'ultimo decreto di promozione.

Art. 65.

L'anzianità delle guardie, nel caso di decreto di pari data, è determinata dai punti ottenuti nell'esame di idoneità ed a parità di punti dall'età.

Art. 66.

Nel caso di parità di data dell'ultimo decreto di promozione, la precedenza è stabilita dalla posizione di ruolo anteriore, se la promozione ebbe luogo per anzianità, dalla classificazione di esame o di merito, se ebbe luogo per l'uno o per l'altro di questi titoli

Art. 67.

Gli aspiranti nominati guardie effettive, ai termini dell'articolo 16, prendono posto dopo gli allievi promossi guardie in par data.

Capo XII.
Licenziamenti

Art. 68.

Il licenziamento dal servizio, oltre il caso di misura disciplinare, ha luogo per gli ufficiali:

per esonero dal servizio a domanda degl'interessati, quando concorrono speciali circostanze;

per inabilità fisica accertata dai medici militari.

Per i graduati e le guardie, oltre che nei casi suddetti, ha luogo:

per termine di ferma o rafferma;

per incapacità o inettitudine al servizio.

Art. 69.

I graduati e le guardie non possono essere esonerati dal servizio durante la ferma, a loro domanda, se sono in debito di massa.

Art. 70.

Il licenziamento per inabilità fisica ha luogo secondo le norme stabilite dal testo unico della legge e dal Regolamento sulle pensioni per chi abbia diritto a pensione.

Per gli altri il licenziamento ha luogo in base al parere del collegio medico-militare se trattisi di ufficiali, graduati e guardie, del medico della scuola o di un medico militare se trattisi di allievi. Può aver luogo anche quando l'inabilità al servizio sia temporanea, ma di lunga durata.

Art. 71.

Il licenziamento per incapacità o inettitudine non può essere decretato se non dopo sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 37.

Questa disposizione non si applica agli allievi, pei quali è sufficiente la proposta del direttore della scuola.

Art. 72.

Ai graduati ed alle guardie di città che per qualunque motivo cessano dal servizio, e così pure alle loro famiglie, possono essere accordati i mezzi gratuiti di trasporto pel rimpatrio, qualora ne facciano domanda e la partenza non si protragga oltre trenta giorni dalla cessazione dal servizio.

CAPO XIII.

Collocamenti a riposo

—

Art. 73.

Gli ufficiali, i graduati e le guardie hanno diritto al collocamento a riposo ed a conseguire annuo assegno di pensione:

a) quando abbiano compiuto 30 anni di servizio;

b) quando dopo 15 anni di servizio siano divenuti, per infermità o per altre cause inabili a continuarlo, o siano licenziati d'ufficio.

Art. 74.

Sono applicabili al corpo delle guardie di città le disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili contenute nei titoli 2° e 6° del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 75.

La liquidazione della pensione pei componenti il corpo delle guardie di città sarà fatta in base al disposto dell'articolo 136 della legge 21 febbraio 1895, n. 70, in ragione cioè:

di un quarto della paga per 15 anni di servizio;

di un terzo per 20 anni;

della metà per 25 anni;

di quattro quinti per 30 anni o più di servizio.

Art. 76.

Gli ufficiali che avranno raggiunto l'età di 60 anni e compiuti 25 anni di servizio possono essere collocati a riposo d'ufficio.

Possono parimenti essere collocati a riposo d'ufficio i graduati e le guardie che abbiano raggiunto i 30 anni di servizio.

Art. 77.

Conformemente al disposto della legge precitata i diritti a pensione spettanti agli ufficiali, ai graduati ed alle guardie od alle loro famiglie, per ferite, malattie o morte a causa di servizio, saranno liquidati colle norme e nella misura stabilite per l'esercito dalle leggi vigenti.

Art. 78.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni o ferite dipendenti da causa di servizio, dovranno osservarsi le norme stabilite al titolo 2° del Regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 79.

I componenti il corpo delle guardie di città allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, avranno diritto soltanto a tre quarti della pensione che sarebbe loro spettata.

CAPO XIV.

Mensa

—

Art. 80.

In tutte le brigate e sotto-brigate deve essere stabilita la mensa in comune.

Ne sono esentati soltanto i marescialli ed i graduati e le guardie ammogliati o vedovi con prole.

Può dispensare temporaneamente dall'obbligo della mensa in comune per ragioni speciali, debitamente giustificate, il comandante la compagnia, e, ove non vi sia comando di compagnia, il prefetto o sotto-prefetto.

Art. 81.

Alla fine di ogni mese, sulla paga spettante agli agenti e tenuto conto della quota stabilita per ciascuno, si detrarrà la somma occorrente pel vitto giornaliero di tutto il mese successivo.

Il comandante di brigata e di sotto-brigata terrà un registro per iscrivervi le somme entrate nel fondo della mensa in comune per ciascun agente, e di quelle uscite sia per l'acquisto dei generi, sia per la restituzione a coloro che cessano di partecipare alla mensa medesima.

Art. 82.

Il fondo per la mensa in comune è conservato dal comandante della brigata, sotto la sua responsabilità, e non può essere distratto per qualsiasi altro uso.

I comandanti di compagnia dovranno constatare più volte al mese la sussistenza del fondo stesso.

Art. 83.

Le guardie assenti per ragioni di servizio, quelle in licenza e gli ammalati non concorrono alla spesa della mensa in comune se non limitatamente al solo giorno in cui fosse già stata fatta, sebbene per tali cause non abbiano potuto approfittarne.

Art. 84.

Quando per sostenere la spesa della mensa in comune per gli agenti di nuova nomina, fosse necessario anticipare qualche somma, vi provvederà la prefettura sul fondo delle paghe e sulla presentazione di apposita richiesta, che dovrà portare il visto del comandante la compagnia o del commissario di pubblica sicurezza capo dell'ufficio provinciale.

La somma anticipata sarà sempre rimborsata colla prima paga mensile.

CAPO XV.

Servizio sanitario

—

Art. 85.

Quando la forza locale raggiunge i 60 uomini, il servizio sanitario sarà disimpegnato da medici nominati con decreto Ministeriale.

Nel decreto sarà indicata l'annua retribuzione da pagarsi mensilmente con ruolo di spese fisse.

Il Ministero stabilirà il numero dei medici per ogni compagnia, il quale però non potrà superare la proporzione di un medico per ogni 250 agenti.

Art. 86.

Negli altri reparti di numero inferiore in caso di malattia degli agenti si provvederà col mezzo di un medico locale, tenendo nota delle visite eseguite in apposito registro.

Alla fine dell'anno finanziario sarà corrisposto al medico un compenso in proporzione delle visite fatte o una somma fissa a seconda del convenuto.

Art. 87.

I graduati e le guardie infermi, ove si tratti di malattia per la quale la cura non debba oltrepassare i cinque giorni, saranno curati in caserma.

Le spese dei medicinali ed ogni altra relativa alla cura in caserma sono a carico degli agenti.

Art. 88.

Ove si tratti di malattia per la quale la cura debba oltrepassare 5 giorni. i graduati e le guardie saranno inviati all'ospedale militare, e solo in casi speciali e debitamente giustificati potranno essere ricoverati in altro ospedale.

L'invio si disporrà immediatamente quando il medico curante lo ritenga necessario.

La spesa del trasporto, quando occorra, e quella del mantenimento all'ospedale resterà a carico dell'infermo e verrà soddisfatta con le ritenute speciali sulla paga mensile dell'agente durante la malattia.

Agli agenti ammogliati conviventi con le famiglie potrà essere concesso di curarsi nelle proprie case.

Art. 89.

Qualora la malattia fosse contratta per causa diretta od im-

mediata di servizio, sarà concesso all'agente sul fondo dei profitti realizzati e in seguito alla presentazione dei necessari documenti giustificativi, il rimborso della spesa sostenuta.

Art. 90.

Gli obblighi dei medici di cui all'articolo 85 sono i seguenti:

1° di visitare giornalmente nell'ora che sarà fissata dal comandante di compagnia, e, dove questi manca, dal capo d'ufficio di pubblica sicurezza, tutte le brigate e sotto-brigate locali per accertare se vi siano agenti ammalati;

2° di accorrere ad ogni chiamata nel caso che un agente si ammalasse e visitarlo anche più volte nello stesso giorno, se la gravità e la natura della malattia lo richiedessero, e ciò non solo per gli agenti che fanno parte integrante delle varie brigate, ma anche per quelli che fossero alle medesime addetti temporaneamente per prestarvi servizio a titolo di rinforzo;

3° di visitare, qualora siano richiesti, gli individui aspiranti all'ammissione nel corpo e gli agenti che dovessero licenziarsi per malattia o per fisiche imperfezioni, come pure di prestarsi a visitare e curare gli ufficiali del corpo e gli agenti ammalati che curansi nelle proprie case e di accertare anche, in caso di dubbio, l'esistenza della malattia di cui si siano dichiarati affetti;

4° di prestarsi, a richiesta della pubblica sicurezza, al soccorso ed alla prima medicatura degli ammalati e dei feriti anche sulla pubblica via, e a tutte quelle altre visite che potessero interessare la sicurezza pubblica e la polizia giudiziaria, rilasciandone analoga dichiarazione;

5° di visitare i mendicanti per conoscere e dichiarare in iscritto se siano o no atti a proficuo lavoro, per i provvedimenti da adottarsi a senso di legge;

6° di visitare i mentecatti denunciati all'Autorità di pubblica sicurezza, rilasciando il prescritto certificato;

7° di visitare in caso di bisogno gli individui che si trovano nelle camere di custodia annesse agli uffici di pubblica sicurezza.

Mancando agli obblighi di cui al presente articolo è in facoltà del Ministro dell'Interno di licenziare i medici dall'ufficio che prestano, senza diritto ad alcun compenso, oltre la quota di retribuzione regolarmente maturata.

CAPO XVI.

Divisa, oggetti di corredo ed armamento

—

Art. 91.

La divisa, gli oggetti di piccolo corredo e l'armamento sono stabiliti con disposizione Ministeriale.

Art. 92.

Gli oggetti di divisa e di armamento degli ufficiali e dei marescialli sono a loro carico, ma devono essere conformi alle prescrizioni Ministeriali.

Art. 93.

Gli effetti di divisa e di piccolo corredo per gli altri graduati e per le guardie sono forniti dall'Amministrazione, prelevandone la spesa dal credito di massa, o, in mancanza o deficienza di esso, addebitandone l'importo alla massa dell'agente.

Le stesse norme valgono per la rinnovazione e per riattamento degli effetti sopraindicati.

Art. 94.

Ad eccezione degli ufficiali e dei marescialli nessun agente potrà provvedersi di effetti di divisa se non dai magazzini dell'Amministrazione.

Art. 95.

Le provviste degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo devono effettuarsi mediante contratti stipulati in seguito di pubblico incanto, di licitazione privata, o di private trattative.

Le norme da seguirsi per la stipulazione dei contratti e per le pratiche inerenti, sono quelle stabilite dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato pei contratti del Governo e dall'allegato *B* al presente Regolamento.

Art. 96.

La richiesta degli oggetti da somministrarsi sarà fatta al fornitore dal prefetto o dal direttore della scuola a misura del bisogno e dietro consegna di appositi buoni.

Art. 97.

I buoni dovranno indicare il nome e cognome dell'agente, pel quale si fa la richiesta, la quantità e la qualità degli effetti da somministrarsi, e saranno uniti, con prospetto riassuntivo, alle quietanze dei fornitori, dopo che gli agenti interessati avranno su di essi dichiarato, con la loro firma, di aver ricevuti gli oggetti, a cui i buoni si riferiscono.

Art. 98.

È vietato di portare qualsiasi alterazione o modificazione alla divisa: le spese per ridurla nuovamente conforme alle prescrizioni del Regolamento sono a carico dell'agente in colpa e dei graduati che ne abbiano trascurata la sorveglianza, salvo l'applicazione delle pene disciplinari.

Art. 99.

Il Ministero stabilirà la durata che devono avere i varî effetti di divisa e di piccolo corredo, per impedire che sia abusivamente accresciuto il debito di massa degli agenti, con danno dell'Amministrazione.

Ove per la convenienza e proprietà della tenuta fosse necessario rifornire l'agente di qualche effetto prima della scadenza del termine prescritto, egli sarà sottoposto a ritenuta straordinaria sullo stipendio mensile, fino al totale pagamento degli effetti che gli furono somministrati anzi tempo.

Art. 100.

Se il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo fosse causato da negligenza e trascuranza nel conservarli, oltre alla ritenuta straordinaria, di cui al precedente articolo l'agente in colpa sarà sottoposto a punizione disciplinare.

Art. 101.

Ogni qualvolta l'agente possa dimostrare che il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo sia avvenuto per causa di servizio, il Governo ne compenserà il danno, sentito il parere di un perito scelto dall'Amministrazione.

Per ottenere un tale compenso, saranno inviati al Ministero, a mezzo dei prefetti, oltre i verbali regolari dell'operazione di servizio, nella quale si verificò il danno, anche la stima che ne venne fatta dal perito.

La somma compensata dal Governo sarà versata nel fondo di massa dell'agente, a cui venne rifornito o riparato l'effetto danneggiato, a meno che non si tratti di ufficiali o marescialli, ai quali sarà corrisposta alla mano.

Art. 102.

Salvo il disposto dell'articolo 248, l'agente, cessando dal servizio, potrà portare con sè gli oggetti di divisa togliendo i distintivi, le filettature, i bottoni, i fregi ed i numeri.

Art. 103.

L'armamento, salvo il disposto dell'articolo 92, è somministrato dal Governo nella quantità corrispondente al personale stabilito dall'organico, e deve sempre essere tenuto e ben conservato dagli agenti.

Nel libretto di massa dovrà essere indicato nell'apposito foglio, per cura del comandante, l'armamento dato in consegna all'agente coi rispettivi numeri di matricola.

Art. 104.

L'armamento, che fosse in eccedenza per temporanea deficienza del personale, sarà ritirato in magazzino e debitamente conservato a cura e responsabilità del comandante, per evitare danni o deperimento.

Art. 105.

Sono a carico degli agenti tutte le spese per la rinnovazione e per la riparazione delle armi, quando non possono provare che

la dispersione o il guasto ebbero luogo per causa di servizio. Dovranno nello stesso modo rimborsare il costo delle munizioni non consumate per ragioni di servizio.

Art. 106.

L'agente, qualunque sia il motivo pel quale cessi dal servizio, dovrà riconsegnare tutti gli oggetti di armamento e le munizioni avute in consegna, e dovrà compensare i danni che vi fossero riscontrati, a giudizio di un perito.

Art. 107.

I graduati, i quali trascureranno l'adempimento di quanto è prescritto dagli articoli 105 e 106, dovranno rifondere del proprio il danno recato all'Amministrazione.

CAPO XVII.

Caserme e casermaggio

—

Art. 108.

I graduati e le guardie, ad eccezione degli ammogliati o vedovi con prole, saranno accasermati.

In ciascuna località ove risiedono guardie vi sarà quel numero di caserme, che, a giudizio del prefetto, sarà ritenuto indispensabile ai bisogni del servizio, salvo il ricorso del Comune al Ministero contro la determinazione del prefetto.

Oltre i graduati celibi, il prefetto, il sotto-prefetto o il comandante potranno, per esigenze del servizio e di disciplina, far pernottare per turno in caserma anche uno o più graduati ammogliati.

Art. 109.

Le caserme devono essere situate in luoghi sani, di passaggio e adatti per la sorveglianza; dovranno essere fornite di acqua potabile in quantità sufficiente, e possibilmente provviste di due uscite.

Sarà opportuno che preferibilmente siano stabilite in fabbricati isolati e prossimi, se non attigui, agli uffici di pubblica sicurezza, nè in alcun caso potranno essere collocate in stabili ove esistessero osterie o altri luoghi di pubblico convegno, nè essere in comunicazione con private abitazioni.

Art. 110.

La scelta delle caserme è subordinata all'approvazione del Ministero. Le relative proposte, pei luoghi ove abbia sede un comando di compagnia, devono essere accompagnate dalla relazione e dal parere del comandante di essa.

Art. 111.

I locali ad uso di uffici e di caserma dovranno essere nelle condizioni indicate particolarmente con l'unita tabella *A*, nella quale sono anche determinate la qualità e la quantità degli oggetti di casermaggio occorrenti.

Sono pure a carico dei Comuni le spese di disinfezione e di imbiancatura, di illuminazione e di riscaldamento dei locali suddetti.

Art. 112.

La fornitura degli oggetti di casermaggio, che i Comuni hanno l'obbligo di somministrare ai graduati ed alle guardie, avrà luogo dietro richiesta del comandante, che ne redigerà verbale di ricevimento e sarà responsabile della conservazione.

TITOLO II.

Disciplina

—

CAPO I.

Norme generali

—

Art. 113.

I componenti il corpo delle guardie di città devono intera subordinazione a tutti i loro superiori, qualunque sia il grado che rivestono.

Art. 114.

La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nell'osservanza dei diritti e dei doveri che da essa risultano. Principale tra questi doveri è quello dell'obbedienza dovuta dall'inferiore al superiore nelle cose di servizio, ed in tutto ciò che si appartiene all'autorità a lui conferita dai regolamenti.

Art. 115.

L'obbedienza dev'essere pronta, rispettosa ed assoluta.

Non è permesso all'inferiore alcuna esitanza ed osservazione, quand'anche si creda gravato od ingiustamente punito. Egli può presentare i suoi reclami nella forma prescritta dall'articolo 121, ma sempre dopo eseguito l'ordine o subìta la punizione.

Art. 116.

La graduazione gerarchica della subordinanza è la seguente:

Allievi, guardie e graduati

Allievi.
Guardie - agenti ausiliari di 3ª classe.
Guardie scelte.
Sotto-brigadieri - agenti ausiliari di 2ª classe.
Brigadieri - agenti ausiliari di 1ª classe.
Marescialli.

Ufficiali

Comandanti di 3ª classe.
» » 2ª »
» » 1ª »
Vice-ispettori comandanti.
Ispettore comandante.

Art. 117.

Tutti i funzionari di pubblica sicurezza sono superiori alle guardie ed ai graduati.

Art. 118.

L'agente in servizio deve obbedienza come ad un superiore a suo eguale in grado se per ragioni di anzianità a questo è devoluto il comando.

Art. 119.

La gerarchia degli ufficiali è determinata dal grado, nello stesso grado dalla classe, e, a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

Gli ufficiali dipendono dal prefetto, salvo quanto per l'esecuzione del servizio può essere disposto dai questori, commissari, vice-commissari e delegati. Quelli della Scuola delle guardie, dal funzionario del Ministero che sovraintende alla Scuola medesima.

Art. 120.

Manca ai doveri imposti dalla subordinazione l'inferiore, che con detti o con fatti di qualsiasi genere tende, anche indirettamente, a diminuire l'autorità del superiore ed a menomare in qualunque modo la considerazione in cui esso deve essere tenuto.

Commette grave mancanza l'agente che si faccia a censurare gli ordini del superiore od a criticarlo come che sia; e la mancanza poi è gravissima, se commessa in presenza d'inferiori. Quando anche nell'eseguimento d'una disposizione qualsiasi, si manifestassero difficoltà od inconvenienti impreveduti, l'inferiore, invece di esagerarli ai propri occhi ed agli altrui, deve fare ogni suo potere per sormontare gli ostacoli, ed attenuare ogni effetto meno buono. Ciò è voluto dall'interesse del servizio, ed anche da quel sentimento di solidarietà che deve stringere tra loro tutti i membri del corpo.

Art. 121.

Per ogni domanda, istanza o ricorso che gli ufficiali, i graduati e le guardie credessero inoltrare alle superiori Autorità dovrà essere sempre seguita la via gerarchica.

Art. 122.

Ogni agente deve il saluto:

1° alle LL. MM. il Re e la Regina e al Sommo Pontefice;
2° alle Persone della Reale Famiglia;
3° ai Sovrani e Capi di Stati esteri;
4° ai senatori e deputati riuniti in corpo e per deputazione;

5° alle bandiere nazionali del R. esercito e della R. marina ed a quelle dei Comuni decorate della medaglia al valore militare.

Eguale obbligo hanno gli agenti in uniforme verso i superiori del corpo in divisa, il prefetto, sotto-prefetto e questore, ed i graduati e guardie verso gli ufficiali dell'esercito, della marina e delle guardie forestali.

L'inferiore deve altresì il saluto a tutti i superiori ancorchè siano in abito borghese, quando sia da essi avvicinato.

CAPO II.
Punizioni degli ufficiali

Art. 123.

Le punizioni disciplinari per gli ufficiali sono:

1° il rimprovero semplice;
2° gli arresti semplici da 1 a 60 giorni;
3° il rimprovero solenne;
4° gli arresti di rigore da 3 a 15 giorni;
5° la sospensione dalle funzioni da 10 a 90 giorni;
6° la dispensa dal servizio;
7° la destituzione.

Art. 124.

Il rimprovero semplice può essere inflitto all'ufficiale dal prefetto o da qualunque superiore del corpo.

Danno motivo al rimprovero semplice le omissioni e mancanze di poco rilievo.

Il rimprovero semplice è anche sussidiario degli arresti.

Art. 125.

Gli arresti semplici possono essere inflitti dal prefetto e da qualunque superiore del corpo per negligenza o mancanze leggiere, quando siano ripetute, o per trasgressioni notevoli ai propri doveri.

L'ufficiale posto agli arresti semplici deve rimanere nella sua abitazione in tutte le ore in cui non è di servizio.

Qualora durante gli arresti semplici egli commetta una nuova mancanza, ne sarà prolungata la durata o saranno commutati in quelli di rigore.

L'ufficiale che infranga gli arresti semplici viene punito con quelli di rigore.

Gli arresti semplici possono essere sussidiari a quelli di rigore, cioè la punizione per la medesima mancanza può consistere parte in arresti di rigore e parte in arresti semplici, purchè la durata totale non ecceda i 75 giorni.

Art. 126.

Il rimprovero solenne è inflitto dal prefetto della provincia alla presenza del consigliere delegato di prefettura, del capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e degli altri ufficiali del corpo di grado uguale o superiore a colui che lo deve subire.

Danno occasione al rimprovero solenne la recidività abituale a mancare, l'abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri, ed il contegno in servizio e fuori non conforme alla dignità d'ufficiale.

Questo mezzo morale serve per richiamare l'ufficiale sulla via del dovere e per dargli una severa ammonizione prima di ricorrere a mezzi più gravi. Il rimprovero solenne deve spiegare il motivo per il quale è inflitto e le conseguenze che potrebbero risultarne e deve essere accompagnato da opportuni eccitamenti al punito perchè abbia a mutare condotta. Il rimprovero solenne può essere sussidiario agli arresti di rigore e può essere inflitto anche per ordine del Ministero.

In tali casi, il prefetto, convocate le persone di cui sopra, si limita a leggere la lettera che ordina la punizione.

Art. 127.

Gli arresti di rigore possono essere inflitti dal prefetto e dal comandante della compagnia per infrazioni gravi ai regolamenti od agli ordini superiori, per mancanze gravi e ripetute nel servizio, per notevoli infrazioni delle regole di contegno o per mancanze contro il decoro e contro la propria dignità, segnatamente poi per frequenza nel far debiti.

L'ufficiale punito con gli arresti di rigore è escluso da qualunque servizio, deve stare nella camera a ciò assegnatagli in caserma, non può uscire nè avere colloquio con chicchesia eccetto con i propri superiori per motivi di servizio.

Se l'ufficiale posto agli arresti di rigore fosse sotto l'imputazione d'un reato o sottoposto al Consiglio di disciplina, il prefetto od il comandante hanno facoltà di assicurarsene, o facendolo guardare da una sentinella nella camera ove esso si trova o tenendevelo rinchiuso a chiave.

Se l'ufficiale punito con gli arresti di rigore avesse commesso tale mancanza che il comandante di compagnia avesse dovuto riferirne al prefetto per le sue decisioni, l'ufficiale continuerà in tale punizione anche oltre il termine di 15 giorni e fino a che non giungano le superiori determinazioni a suo riguardo.

Art. 128.

La durata degli arresti semplici o di rigore è determinata dal prefetto.

Gli arresti semplici o di rigore sono intimati a voce o per scritto dal superiore che li infligge. Il comandante della compagnia annuncia per iscritto all'ufficiale punito la sua liberazione.

L'ufficiale, che ricusa di costituirsi agli arresti o di uscirne quando gli viene ordinato, si rende colpevole di insubordinazione ed è deferito al giudizio del tribunale militare.

L'ufficiale uscente dagli arresti deve presentarsi nella uniforme del giorno al comandante della compagnia, ed anche al superiore che ha ordinato la punizione.

Art. 129.

Le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 123 del presente Regolamento possono essere inflitte ai comandanti di compagnia dal prefetto da cui dipendono o dal Ministero dell'Interno. Qualora l'ispettore comandante incorra in mancanza di tale gravità che debba essere giudicato da un Consiglio di disciplina, verrà deferito al Consiglio d'amministrazione e disciplina per i funzionari di pubblica sicurezza.

Per gli ufficiali della scuola delle guardie le facoltà di punire devolute ai prefetti sono invece assunte dal funzionario del Ministero che sovrintende alla scuola.

Art. 130.

La punizione di cui al n. 5 dell'articolo 123 (sospensione dalle funzioni) sarà inflitta dal Ministero su proposta motivata del prefetto.

Art. 131.

Danno luogo alla sospensione dalle funzioni le seguenti mancanze:

1° recidività nei fatti che motivarono una precedente punizione;
2° assenza non autorizzata dall'ufficio da 2 a 8 giorni;
3° occupazioni incompatibili con lo stato di ufficiale del corpo;
4° cattiva condotta morale;
5° debiti indecorosi contratti con dipendenti o con persone sospette o pregiudicate o da vigilarsi dalla polizia, con esercenti pubblici o con altre persone conosciute per ragioni d'ufficio o che al medesimo ricorsero;
6° offese al decoro dell'Amministrazione;
7° danno arrecato agl'interessi dello Stato e dei privati per trascuratezza nei doveri d'ufficio o per mancanza di riservatezza;
8° inosservanza del segreto d'ufficio;
9° uso dell'impiego per fini personali.

Art. 132.

L'ufficiale, che, traslocato da una residenza all'altra, non vi assumerà servizio nel tempo prescrittogli e non avrà ottenuto in tempo la necessaria proroga dal prefetto da cui va a dipendere, incorrerà nella misura disciplinare della sospensione e potrà anche venir dichiarato dimissionario.

Art. 133.

La sospensione dalle funzioni importa sempre la perdita dell'anzianità e di metà dello stipendio per tutta la sua durata.

Art. 134.

Secondo la natura e la gravità delle imputazioni potrà inoltre essere soggetto alla sospensione dalle funzioni l'ufficiale il quale, in seguito a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, trovasi sottoposto a procedimento penale per l'imputazione di qualche delitto.

Quando l'imputato sia assolto la sospensione sarà revocata, salvo le determinazioni del Consiglio di disciplina, quando l'ordinanza o la sentenza, colla quale finì il giudizio, avrà dichiarato insufficienti gli indizî o le prove della reità od il fatto imputato non costituisca reato a termine di legge, o perchè l'azione penale sia prescritta o in altro modo estinta.

Art. 135.

La dispensa dal servizio si applicherà agli ufficiali in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina.

Art. 136.

L'ufficiale può essere dispensato dal servizio per alcuna delle seguenti mancanze:

1° recidività nei fatti che dettero luogo alla sospensione per oltre un mese;

2° omissione volontaria dei propri doveri;

3° matrimonio contratto senza autorizzazione;

4° mancanze contro l'onore;

5° gravi irregolarità amministrative dalle quali sia derivato danno all'Amministrazione stessa, ai dipendenti, ovvero utile all'ufficiale;

6° rifiuto di obbedienza ed insubordinazione con parole verso qualunque superiore del corpo;

7° assenza non autorizzata dall'ufficio da più di 8 giorni a 30.

Art. 137.

L'ufficiale colpito da mandato di cattura potrà essere dispensato immediatamente dal servizio qualora la gravità delle imputazioni, che hanno motivato il processo, sia tale da richiedere nell'interesse e decoro dell'Amministrazione che egli non faccia più parte della medesima.

Art. 138.

Qualora la mancanza commessa dall'ufficiale, per le circostanze che l'accompagnarono, rivesta carattere di eccezionale gravità, il Consiglio di disciplina, anzichè la dispensa dal servizio, potrà applicare la destituzione.

Art. 139.

Incorre altresì nella destituzione l'ufficiale condannato a qualsiasi pena che importi di diritto l'interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

La destituzione in questo caso sarà pronunciata dal Ministero appena la sentenza di condanna sia divenuta esecutiva.

Art. 140.

È punita con la destituzione l'assenza non autorizzata dall'ufficio oltre i 30 giorni.

Art. 141.

L'ufficiale dispensato o destituito non può essere riammesso in servizio; quello dispensato conserva i diritti alla pensione che per legge possano spettargli.

La destituzione con perdita del diritto acquisito alla pensione dev'essere preceduta dal parere della Commissione di cui all'articolo 183 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto del 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 142.

Quando un ufficiale incorra in una delle mancanze previste dagli articoli 136 e 138, il prefetto lo denuncierà al Ministero dell'Interno che, presa visione degli atti, deciderà se sia il caso di convocare il Consiglio di disciplina.

Il prefetto comunicherà all'ufficiale imputato tutto gli atti di accusa, e lo inviterà a presentare le sue giustificazioni e discolpe che saranno assunte in processo verbale da firmarsi dall'ufficiale stesso. Questi avrà pure il diritto di indicare i nomi di persone anche estranee all'Amministrazione che possono deporre in suo favore, ed il prefetto disporrà perchè le loro testimonianze siano assunte a processo verbale per mezzo delle Autorità dove risiedono. Tutti questi atti saranno trasmessi al Ministero.

Art. 143.

Il Consiglio di disciplina ha sede presso il Ministero dell'Interno ed è costituito come segue: dal direttore generale della pubblica sicurezza; dal capo della divisione del personale di pubblica sicurezza; dal comandante delle guardie di Roma; da due ufficiali di pari grado e possibilmente più anziani del giudicabile. Il Consiglio è assistito da un segretario del Ministero.

Quando occorra giudicare ufficiali che prestano servizio alla capitale, il comandante delle guardie di Roma verrà surrogato dal capo della sezione del personale degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 144.

Non possono far parte del Consiglio i congiunti od affini dell'ufficiale e gli autori dei rapporti che diedero luogo alla convocazione del Consiglio stesso.

Art. 145.

Sei giorni almeno prima della seduta del Consiglio, l'ufficiale giudicabile ha diritto di conoscere i nomi dei suoi colleghi che vi prenderanno parte.

Art. 146.

In caso d'impedimento legittimo di uno o più membri designati a far parte del Consiglio, il Ministero provvederà a sostituirli con funzionari di pari grado e la lettera che giustifica il motivo di tale surrogazione dovrà essere unita al processo verbale.

Art. 147.

L'ufficiale potrà rifiutare per una sola volta uno degli ufficiali che prendono parte al Consiglio, senza addurne le ragioni, ed in tal caso deve comunicare per iscritto al presidente questa sua risoluzione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il membro rifiutato sarà sostituito dal Ministero con altro di pari grado.

Art. 148.

Le sedute del Consiglio si tengono a porte chiuse.

L'ufficiale incolpato si presenterà armato di sciabola ed accompagnato da altro ufficiale di grado pari al suo.

Radunato il Consiglio, il presidente legge l'articolo 144 del presente Regolamento e, dopo dichiarazione fatta da ciascun membro di non appartenere a nessuna delle categorie in detto articolo indicate, dichiara aperta la seduta ed ordina che venga introdotto l'ufficiale.

Il segretario ad invito del presidente legge i documenti relativi al fatto per cui il Consiglio è convocato e lo specchio caratteristico dell'ufficiale.

I membri del Consiglio possono a mezzo del presidente fare all'imputato quelle interrogazioni che stimano opportune.

L'ufficiale sottoposto al Consiglio viene infine invitato dal presidente a porgere oralmente le sue osservazioni e discolpe.

Il presidente consulta quindi i membri del Consiglio per sapere se sono sufficentemente edotti dei fatti sui quali debbono deliberare, e in caso affermativo ordina all'ufficiale di ritirarsi.

Art. 149.

Nei casi di assenza di cui agli articoli 136 e 140, di rifiuto o di constatata impossibilità dell'ufficiale a presentarsi al Consiglio, si procederà in contumacia, facendone menzione espressa nel verbale, ed allegando agli atti i documenti dimostrativi del rifiuto o dell'impedimento.

Art. 150.

Qualora durante la seduta risultasse conveniente di esaminare

nuovi documenti o di avere nuove deposizioni, il presidente riconoscendone l'opportunità provvederà avvalendosi delle sue facoltà discrezionali, e all'occorrenza potrà anche sospendere la seduta.

Art. 151.

La deliberazione dovrà essere sempre pronunciata al termine della seduta: terminata l'inchiesta e ritiratosi l'ufficiale, il presidente pone ai voti le questioni. I membri del Consiglio votano per ordine inverso di anzianità su ciascuna delle questioni proposte. La votazione ha luogo per scrutinio segreto e la maggioranza costituisce il parere del Consiglio.

Art. 152.

Qualora durante il procedimento venissero in luce fatti e circostanze per i quali la mancanza commessa dall'ufficiale assumesse il carattere di reato, il presidente, udito il parere dei membri del Consiglio, sospende ogni deliberazione e fa inscrivere nel processo verbale che: *il Consiglio, riconoscendo nella mancanza dall'ufficiale commessa i caratteri di un reato, si astiene dall'emettere in proposito qualsiasi giudizio.*

Art. 153.

Qualunque sia il parere emesso dal Consiglio, il presidente rimette uno dei verbali con tutti i documenti annessi al Ministro dell'Interno per le sue determinazioni.

Art. 154.

Il parere dei Consigli di disciplina potrà essere modificato dal Ministro dell'Interno soltanto a favore dell'ufficiale.

Art. 155.

Le punizioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'articolo 123 saranno annotate nello specchio caratteristico dell'ufficiale.

Art. 156.

È punita secondo il codice penale militare e giudicata dai tribunali militari l'insubordinazione con minaccie e vie di fatto verso il superiore del corpo, nonchè l'insubordinazione di cui all'articolo 128 del presente Regolamento.

Art. 157.

L'ufficiale, deferito al giudizio del tribunale militare, riceverà, pendente il giudizio e dopo la condanna, lo stesso trattamento degli ufficiali del R. esercito, parificando agli effetti di tale trattamento l'ispettore comandante al tenente colonnello, il vice-ispettore comandante al maggiore, il comandante di 1ª classe al capitano, il comandante di 2ª classe al tenente, ed il comandante di 3ª classe al sottotenente.

Capo III.

Punizioni dei graduati e delle guardie.

Art. 158.

Le punizioni per i graduati e le guardie sono:

1° il rimprovero semplice;
2° la consegna in caserma;
3° la sospensione dalla paga;
4° la sala di disciplina;
5° il rimprovero solenne (pei soli graduati);
6° la retrocessione dal grado;
7° il licenziamento;
8° l'espulsione dal corpo;
9° l'incorporazione alle compagnie di disciplina.

Art. 159.

Tutte le suddette punizioni, meno il rimprovero semplice e la consegna in caserma, sono inscritte sui fogli matricolari.

Art. 160.

Il rimprovero semplice può essere inflitto da qualunque superiore per le omissioni o mancanze di poco rilievo e può essere sussidiario alla consegna in caserma.

Art. 161.

La consegna in caserma può essere inflitta da qualunque superiore del corpo per negligenze o mancanze leggere non abituali e si sconta esclusivamente in caserma. Il consegnato non può uscire che per motivi di servizio. Gli agenti ammogliati devono, per tutta la durata della punizione, alloggiare in caserma. È data loro facoltà di farsi portare il vitto dalla famiglia.

La durata della punizione è determinata dal comandante della compagnia, e non può superare i 30 giorni.

Nelle città ove non esistono comandanti di compagnia la durata della punizione sarà fissata dal prefetto o sotto-prefetto, nei capoluoghi di provincia o di circondario, e negli altri Comuni, dove fossero stabiliti reparti di guardie, dal capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza.

Art. 162.

La sospensione dalla paga consiste nella sua intera trattenuta per tutta la durata della punizione. Questa punizione non esonera gli agenti dall'obbligo di compiere il servizio loro ordinato. Può essere inflitta dai comandanti di compagnia e dai prefetti. Questi ne stabiliscono la durata.

Potrà essere assegnata all'agente sospeso, a titolo di alimenti, una parte della paga, non però superiore alla metà di essa.

Art. 163.

La punizione della sala di disciplina consiste nella detenzione in apposito locale dell'agente punito, che non potrà avere colloquio con estranei nè con altri agenti senza il permesso del comandante locale.

In sala di disciplina è vietato di fumare, e tener lume. L'agente in sala di disciplina riceve solo il vitto della mensa in comune escluso il vino; non può aver seco che gli oggetti necessari di biancheria, veste l'uniforme di fatica e nella stagione invernale anche il cappotto.

Le guardie dormiranno sul tavolaccio ed avranno durante la notte quel numero di coperte che, a seconda della stagione, sarà stabilito dal comandante.

Ai puniti con la sala di disciplina sarà concesso, per misura igienica, dal comandante un'ora al giorno per prendere aria sotto l'immediata sorveglianza di un graduato a ciò comandato.

I graduati puniti con la sala di disciplina saranno rinchiusi in una camera separata da quella delle guardie e durante la notte avranno il letto.

I marescialli saranno sempre rinchiusi in una camera separata da quella degli altri graduati.

La punizione della sala di disciplina può essere inflitta dai prefetti e sotto-prefetti, dagli ufficiali del corpo e dai graduati comandanti di brigata e sotto-brigata, però la durata sarà sempre determinata dal prefetto o dal comandante la compagnia cui il punito appartiene.

Art. 164.

Il rimprovero solenne è motivato da recidività abituale nel commettere mancanze ed abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri.

Il rimprovero solenne, siccome castigo di effetto morale, può essere sussidiario alla sala di disciplina. Viene inflitto d'ordine del Ministero dell'Interno o del prefetto.

Nella sede di comando di compagnia per infliggere il rimprovero solenne saranno riuniti tutti i graduati di grado uguale e superiore al punito da un ufficiale del corpo, il quale leggerà la lettera che infligge il rimprovero. Negli altri capoluoghi di provincia o di circondario il rimprovero solenne sarà fatto dal capo dell'ufficio provinciale e circondariale di pubblica sicurezza, alla presenza dei graduati di cui sopra.

Questo mezzo morale serve per richiamare il graduato sulla via del dovere e per dargli una severa ammonizione prima di ricorrere a misure più gravi. Il rimprovero solenne deve spiegare il motivo pel quale è inflitto e le conseguenze che potreb-

bero risultarne e deve essere accompagnato da opportuno eccitamento al punito perchè abbia a mutare condotta.

Art. 165.

La retrocessione dal grado può essere temporanea e definitiva.

La durata di quella temporanea è da 1 a 3 mesi e consiste nel passaggio al grado immediatamente inferiore a quello rivestito.

Il tempo trascorso in tale punizione viene computato solo come anzianità di servizio non del proprio grado.

Tale punizione è inflitta dal Ministero dell'Interno in seguito a rapporto motivato del prefetto.

Se durante la retrocessione temporanea il graduato non tiene buona condotta, il prefetto ne riferisce al Ministero, proponendo di prolungare fino al massimo la retrocessione, ovvero lo deferisce al Consiglio di disciplina per vedere se non sia il caso di applicare quella definitiva.

La retrocessione definitiva dal grado fa discendere il punito al grado immediatamente inferiore. L'agente definitivamente retrocesso non può riacquistare, ove se ne renda meritevole, il grado perduto, se non seguendo il turno di anzianità e dopo che siano promossi tutti gli agenti rivestiti del suo nuovo grado all'atto della retrocessione.

Il graduato temporaneamente o definitivamente retrocesso viene aggregato col nuovo grado in altra compagnia o brigata designata dal Ministero, cosicchè non gli sia affidato durante la punizione comando di brigata o sotto-brigata.

Art. 166.

Il licenziamento consiste nel congedare l'agente punito prima del termine della ferma con la perdita del credito di massa.

Art. 167.

L'espulsione porta seco la perdita del credito di massa, integrato ove non sia completo con la paga dell'ultimo mese di servizio.

Art. 168.

L'incorporazione alla compagnia di disciplina porta di pieno diritto la contemporanea espulsione dal corpo.

L'agente inviato alla compagnia di disciplina passa sotto la giurisdizione del comando della medesima e sarà inviato alle carceri giudiziarie per essere con la forza pubblica scortato al luogo di pena.

L'agente assegnato alla compagnia di disciplina vi dovrà rimanere per un periodo di due anni che decorrono dal giorno dell'espulsione, anche quando durante questo tempo venga a scadere la ferma contratta.

Art. 169.

Il licenziamento e l'espulsione deliberata dal Consiglio di disciplina impediscono la riammissione nel corpo dell'agente licenziato o espulso.

Art. 170.

La retrocessione definitiva dal grado, il licenziamento, l'espulsione dal corpo, e l'incorporazione nella compagnia di disciplina saranno sempre applicati in seguito a parere del Consiglio di disciplina approvato dal Ministero dell'Interno.

Art. 171.

Le mancanze punibili con la sospensione dalla paga e con la sala di disciplina saranno verbalmente contestate agli agenti.

Per tutte le mancanze colpite dalle punizioni di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 sarà contestata agli agenti incolpati la mancanza, deducendone in verbale le discolpe da un ufficiale del corpo nelle sedi di comando di compagnie, e nelle altre città da un funzionario di pubblica sicurezza delegato dal prefetto.

Art. 172.

Contro qualsiasi punizione inflitta non è ammesso il reclamo se non dopo scontata la punizione.

Art. 173.

Di qualunque mancanza od infrazione al servizio constatata da funzionari di pubblica sicurezza, questi dovranno tosto riferire al prefetto o sotto-prefetto per i provvedimenti disciplinari, e nel contempo ne avvertiranno il comandante locale perchè, ove ne sia il caso, l'agente colpevole possa essere consegnato in caserma in attesa delle superiori determinazioni.

Art. 174.

Il funzionario superiore del Ministero dell'Interno, incaricato di sovraintendere alla scuola, ha facoltà di infliggere le punizioni di competenza del prefetto.

Negli altri casi si provvederà, sentito il Consiglio di disciplina, con le norme prescritte dal presente Regolamento.

Art. 175.

Delle punizioni di cui ai numeri 3 e 4, inflitte dai comandanti di compagnia o dai sotto-prefetti, dovrà essere dato avviso per iscritto al prefetto della provincia.

Art. 176.

Sono mancanze punite con la sospensione dalla paga da 1 a 15 giorni:

1° la seconda recidiva entro tre mesi nelle mancanze punite con la consegna;

2° la pigrizia, la negligenza e la disattenzione in servizio;

3° la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona e dell'uniforme, e nella conservazione del vestiario e delle armi;

4° il fumare fuori caserma dentro l'abitato;

5° il frequentare luoghi, persone e compagnie sconvenienti, quando ciò non sia imposto da necessità di servizio;

6° il commerciare od esercitare un mestiere qualunque od intromettersi nel disbrigo di affari privati senza ordine dei superiori e fuori dei casi previsti dalla legge;

7° l'introduzione indebita o il traffico in caserma di commestibili, vino od altri generi;

8° l'abbandono del posto allorchè non ne siano derivate gravi conseguenze;

9° il trattenersi in esercizi pubblici o in postriboli a giuocare, bere o gozzovigliare od in modo sconveniente al prestigio del corpo, ancorchè fuori di servizio.

Art. 177.

Sono mancanze punite colla sala di disciplina da 3 a 30 giorni:

1° la recidiva entro tre mesi nelle mancanze punite colla sospensione dalla paga;

2° l'avanzare domande o reclami fuori della via gerarchica;

3° il presentare domande collettive;

4° l'assenza non autorizzata fino a cinque giorni, la violazione della consegna, l'allontanarsi dalla caserma contro il divieto dei superiori e il pernottare fuori della caserma senza autorizzazione;

5° il prolungare senza autorizzazione e per non più di cinque giorni una licenza ottenuta;

6° l'ubbriachezza;

7° le tresche scandalose;

8° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

9° il contrarre debiti senza soddisfarli e l'incontrarne in ogni modo con esercenti pubblici o con persone pregiudicate o sospette;

10° la violazione del segreto d'ufficio in affari di servizio quando non ne siano derivate conseguenze dannose al servizio;

11° il lasciar fuggire un detenuto per negligenza di custodia, salvo l'azione penale;

12° la disobbedienza agli ordini superiori;

13° l'acquisto di oggetti componenti la divisa, senza speciale autorizzazione, specie se la compra sia fatta da altro agente;

14° l'altercare coi compagni e l'usare modi inurbani o sconvenienti verso chicchessia;

15° le indebite osservazioni in servizio, il mormorare contro i superiori od il manifestare propositi sconvenienti;

16° il turpiloquio abituale.

Ogni altra grave mancanza alla disciplina e al servizio non contemplata negli articoli precedenti e seguenti potrà essere punita nei modi fin qui indicati e in misura anche superiore, ma non oltre la sospensione dalla paga fino a 30 giorni o la sala di disciplina fino a 45 giorni.

Art. 178.

Sono mancanze punite con la retrocessione temporanea del grado:

1° l'abituale inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire ai propri superiori le mancanze dei dipendenti;

2° la parzialità, l'ingiustizia palese, i modi abitualmente sconvenienti e qualunque grave abuso di autorità verso i dipendenti;

3° il tollerare l'indebita introduzione e il traffico in caserma di commestibili, vino o altri generi;

4° il dar prova di inettitudine nel comando e nel mantenere la disciplina;

5° l'incontrare debiti coi propri dipendenti.

Art. 179.

Sono mancanze punite con la retrocessione definitiva dal grado:

1° la recidiva nelle mancanze che diedero luogo a quella temporanea;

2° servirsi temporaneamente per proprio uso di parte del fondo vitto;

3° la vendita, il pegno, l'imprestito delle armi o degli oggetti componenti la divisa, senza speciale autorizzazione.

Art. 180.

Sono mancanze punite col licenziamento dal corpo:

1° il contrarre matrimonio sia civile sia religioso senza autorizzazione;

2° il chiedere o l'accettare mancie, regali, retribuzioni o compensi per qualsiasi titolo, salvo l'azione penale.

Art. 181.

Sono mancanze punite con l'espulsione dal corpo, che potrà essere seguita dall'invio alla compagnia di disciplina:

1° la incorreggibilità nel mancare alla disciplina ed al servizio, dimostrata dalle punizioni già subite;

2° la mancanza all'onore ed al decoro, come pederastia, tentativo di stupro, camorra, indelicatezza, infermità simulate per avere la riforma e simili, quando siffatte colpe non entrino nel dominio della legge penale;

3° le gravi mancanze alla disciplina, quando siano accompagnate da pubblicità, scandalo o altre conseguenze dannose al servizio o al prestigio del corpo;

4° l'appropriazione e la distrazione di qualunque somma od oggetto affidato, salvo l'azione penale in caso di reato;

5° la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose, salvo l'azione penale;

6° l'insubordinazione grave non accompagnata da minaccie o vie di fatto;

7° la violazione della sala di disciplina;

8° il dar prova di viltà in servizio;

9° l'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze, salvo l'azione penale;

10° la diserzione semplice;

11° i maltrattamenti ai detenuti o ai cittadini quando anche non costituiscano reati;

12° la transazione sopra un verbale;

13° il rifiuto di compiere i propri doveri o l'omissione volontaria dei medesimi, salvo l'azione penale;

14° le tresche scandalose abituali, o dopo due punizioni per tale mancanza ed il mantenere relazioni, senza necessità di servizio, con persone sospette;

15° il rifiuto di raggiungere la residenza assegnata;

16° l'istigazione alla diserzione od all'insubordinazione;

17° il rifiuto di entrare o di uscire dalla sala di disciplina quando venga ordinato.

L'invio alla compagnia di disciplina ha sempre luogo quando risulti che la mancanza fu commessa allo scopo di ottenere il licenziamento dal corpo.

Art. 182.

Sono punite secondo il codice penale militare e dai tribunali militari:

1° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di armi da fuoco del corpo;

2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto.

Appena compiuti i cinque giorni di assenza arbitraria il prefetto, con apposita ordinanza, dichiara formalmente disertore lo agente assente, e ciò tanto per la diserzione semplice, quanto per la diserzione qualificata, provvedendo a seconda dei casi per la denunzia.

Per gli agenti della Scuola tale dichiarazione sarà fatta dal funzionario del Ministero che sovrintende alla Scuola medesima.

Art. 183.

In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di disciplina composto del prefetto che lo convoca e lo presiede, del pocuratore del Re, di un consigliere della prefettura designato dal prefetto, del capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, e dell'ufficiale più elevato in grado della locale campagnia delle guardie di città.

Il Ministero destinerà di volta in volta gli ufficiali delle guardie di città che dovranno intervenire alle sedute dei Consigli di disciplina in quei capiluoghi di provincia che non siano sedi di compagnia.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti.

Un funzionario di pubblica sicurezza farà da segretario con voto consultivo.

Non possono far parte del Consiglio gli autori dei rapporti che diedero luogo alla convocazione del Consiglio stesso.

Dichiarata dal presidente aperta la discussione, il segretario darà lettura degli atti assunti e relativi al fatto pel quale l'agente è tradotto avanti il Consiglio, nonchè del risultato della visita medica militare, a cui l'agente sarà stato sottoposto per accertare la sua attitudine al servizio militare, e dell'estratto di matricola e di disciplina.

Il presidente, fatto quindi introdurre nella sala l'imputato, che dovrà essere libero, ma sotto la scorta d'un graduato, lo interroga nelle sue discolpe e dopo di lui i membri del Consiglio potranno domandare tutti quegli schiarimenti che ravviseranno necessari.

Finito l'interrogatorio ed allontanato l'incolpato dalla sala, il presidente riassume le circostanze della discussione e dà la parola ai membri del Consiglio, perchè ciascuno emetta il suo voto, tenendo l'ordine inverso a quello dei gradi rispettivi.

Se il Consiglio ravvisasse necessarie nuove verificazioni, il presidente rinvierà ad altra adunanza la deliberazione e provvederà a quanto occorre per il compimento della procedura.

Art. 184.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da circostanziato e motivato verbale, redatto dal segretario.

Verrà sempre citato l'articolo al quale la deliberazione si appoggia. Il processo verbale sarà letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri del Consiglio e dal segretario.

Art. 185.

Nei casi di diserzione, di rifiuto o di constatata impossibilità dell'agente a presentarsi al Consiglio, si procederà come all'articolo 149.

Art. 186.

Le deliberazioni saranno, a mezzo del prefetto, inviate al Ministero dell'Interno con tutti gli atti relativi.

Il Ministero dell'Interno potrà approvare o modificare tali deliberazioni ma non adottare una punizione più grave di quella deliberata dal Consiglio, salvo il caso in cui la deliberazione del Consiglio non sia conforme alle tassative disposizioni del presente Regolamento.

Art. 187.

L'agente sottoposto al Consiglio di disciplina dovrà essere trattenuto in sala di disciplina e rimanervi fino che la deliberazione che lo riguarda sia approvata dal Ministro dell'Interno.

Art. 188.

Quando un agente sia colpito da mandato di cattura o sorpreso in flagranza di delitto, sarà dal prefetto temporaneamente licenziato dal corpo e messo a disposizione del procuratore del Re, informandone il Ministro dell'Interno.

La contabilità di massa che lo riguarda sarà [illegible] poraneamente sistemata, però rimarrà sospesa nei suoi [illegible] fino all'esito del giudizio, e il credito dell'agente passerà nel conto dei profitti realizzati con speciale annotazione in attesa della definitiva sistemazione.

Si provvederà nello stesso modo anche quando sia stato soltanto iniziato contro l'agente un procedimento penale, allorchè a giudizio del Ministro dell'Interno l'imputazione sia di natura da offendere il prestigio o il decoro del corpo.

Se l'agente fosse imputato di un reato di competenza del tribunale militare, sarà dal prefetto sospeso immediatamente dalle funzioni e dalla paga, salvo ogni altro provvedimento dopo il giudizio definitivo.

Art. 189.

Dovendosi dalle Autorità competenti spiccare mandato di arresto contro individui del corpo, si dovrà, tranne il caso di flagranza o di pericolo nel ritardo, trasmettere il mandato al capo immediato degli arrestandi, che risponderà dell'arresto e ne riferirà ai suoi superiori.

Art. 190.

La condanna dall'Autorità giudiziaria a pena superiore ai 5 giorni di arresti e a L. 50 di ammenda trae seco di pieno diritto il licenziamento o l'espulsione dal corpo senza che occorra di sentire il parere del Consiglio di disciplina.

Il licenziamento ha luogo se la pena è degli arresti, dell'ammenda o della sospensione dell' esercizio di una professione o arte.

Per ogni altra maggior pena si applica l'espulsione.

Nei casi di procedimento penale per l'imputazione di qualche delitto, l'agente sarà sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina anche quando non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza colla quale finì il giudizio penale avrà dichiarato insufficienti gl'indizi e le prove di reità o il fatto imputato non costituisca reato a termini di legge, o perchè l'azione penale sia prescritta o in altro modo estinta.

L'agente sarà pure sottoposto al giudizio del Consiglio predetto nel caso in cui non si possa procedere per mancanza d'istanza privata.

Art. 191.

Qualora il Consiglio non creda di applicare o il licenziamento o l'espulsione, dovrà decidere se debba essere revocato il licenziamento temporaneo ovvero se l'agente debba essere ammesso soltanto a continuare la ferma. La revoca del licenziamento dà diritto alle paghe non percette.

TITOLO III.
Servizio

Capo I.
Norme generali

Art. 192.

I graduati e le guardie di città sono comandati e diretti nel servizio di polizia, sotto la dipendenza dell'Autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne la disciplina e l'istruzione i graduati e le guardie dipendono esclusivamente dagli ufficiali del corpo.

Art. 193.

L'ispettore comandante è preposto alle guardie in servizio nella capitale.

In speciali circostanze può essere temporaneamente incaricato del comando di altra compagnia.

Disimpegna altresì quegli incarichi che il Ministero creda opportuno affidargli.

Art. 194.

I vice-ispettori comandanti ed i comandanti, ai quali sia affidato il comando d'una compagnia, sono incaricati dell'istruzione, dell'educazione e della disciplina dei loro dipendenti.

Curano altresì l'esatta esecuzione del servizio, che controlleranno e faranno controllare dagli ufficiali e graduati. Sono pure responsabili della condotta e del contegno degli agenti sia in servizio che fuori, della conservazione delle armi e dell' osservanza dell'uniforme.

Ogni giorno debbono presentarsi al questore, nell'ora che sarà fissata, per informarlo verbalmente dell'andamento del servizio e della disciplina e per ricevere le istruzioni.

Art. 195.

Gli ufficiali, che non abbiano comando di compagnia, coadiuvano i comandanti, si assicurano frequentemente del modo con cui i dipendenti compiono il loro dovere e della condotta che serbano.

Art. 196.

Senza autorizzazione del Ministero, gli ufficiali non possono essere distratti dalle attibuzioni sopra indicate.

Art. 197.

I marescialli coadiuvano gli ufficiali, e li sostituiscono.

Insieme ai brigadieri e sotto-brigadieri comandano i drappelli e le pattuglie e controllano i servizi.

Tutte le guardie scelte e le guardie, ed in caso di bisogno anche i brigadieri e sotto-brigadieri, devono concorrere nei servizi di pattuglia e di piantone.

Art. 198.

I graduati preposti ad un reparto di guardie indipendente hanno gli stessi obblighi dei comandanti.

Art. 199.

I graduati e le guardie non possono essere impiegati che nei servizi propri della loro istituzione.

I funzionari e gli ufficiali che contravvengano a tale divieto, o non ne curino l'osservanza, saranno passibili di pene disciplinari.

Art. 200.

Gli agenti che si trovino in numero insufficiente al bisogno o prevedano la possibilità d'incontrare opposizione o rivolta, possono richiedere l'appoggio degli altri agenti della forza pubblica, che siano nel luogo o nelle vicinanze.

Art. 201.

Salvo quanto prescrivono le leggi sulla procedura penale, gli agenti debbono senza indugio rimettere agli uffici, da cui direttamente dipendono, i rapporti concernenti gli affari di pubblica sicurezza.

Art. 202.

Gli ufficiali, i graduati e le guardie sono inoltre tenuti ad osservare tutte le norme di servizio contenute nel Regolamento di servizio o in altre disposizioni che dal Ministero verranno emanate.

Art. 203.

Presso gli uffici di pubblica sicurezza marittimi prestano servizio guardie di mare, scelte tra gli agenti che vi abbiano attitudine.

CAPO II.

Servizio in borghese

Art. 204.

Gli ufficiali debbono in servizio vestire sempre la divisa.

Possono fuori servizio vestire l'abito borghese ed è data loro facoltà di portare armi senza bisogno di licenza speciale.

Art. 205.

Nessun graduato, nè guardia potrà vestire in borghese se non per disposizione del prefetto, sotto-prefetto o questore.

Tale disposizione dovrà risultare da dichiarazione scritta del comandante della compagnia, della brigata o della sotto-brigata, vistata dal prefetto, sotto-prefetto o questore, e sarà munita del bollo d'ufficio e conterrà le generalità, i connotati e la firma de-l'agente cui è rilasciata.

Potrà pure risultare da una tessera di riconoscimento la quale risponda ai requisiti sopraindicati.

Art. 206.

Il graduato e la guardia autorizzati a vestire in borghese, saranno armati della sola rivoltella e dovranno nell'esercizio delle loro funzioni aver sempre sulla persona la dichiarazione di cui sopra, per renderla ostensibile allo scopo di legittimare la loro qualità in ogni operazione di servizio.

Art. 207.

Non possono essere autorizzati a vestire in borghese, se non quegli agenti che abbiano dato prova di speciale abilità nei servizi investigativi, di molta destrezza e prudenza congiunte ad una condotta irreprensibile.

Art. 208.

Non possono essere autorizzati a vestire in borghese i graduati che hanno il comando di brigate o sotto-brigate che vestono l'uniforme, se non in casi affatto speciali, e sempre limitatamente al tempo in cui dura lo speciale servizio, del quale furono incaricati.

Art. 209.

Qualunque mancanza disciplinare che sia punita colla sala di disciplina porterà per conseguenza la revoca dell'autorizzazione a vestire in borghese, che non potrà essere rinnovata se non dopo due mesi di irreprensibile condotta.

CAPO III.

Servizi con retribuzione

Art. 210.

Quando i graduati e le guardie siano richiesti dalle Autorità o dai cittadini per scorta, protezione, assistenza a balli od a feste private, per traduzioni straordinarie, accompagnamenti e simili, avranno diritto per ogni giorno e per ciascuno, senza distinzione di grado, alle seguenti retribuzioni:

per scorta o per custodia nel territorio del Comune di loro residenza . . . . . L. 3
fuori del comune di loro residenza . . » 5
per assistenza agli uscieri giudiziari . . » 3
per accompagnamenti e traduzioni straordinarie ai detenuti richieste e consentite dalla competente Autorità, oltre le spese di viaggio nella stessa classe ove viaggia il detenuto, così sulle ferrovie come sui piroscafi, e quelle di trasporto sulle vie ordinarie . . . . . . » 5
per visita ai piroscafi che trasportano passeggieri: ai graduati . . . . » 2
alle guardie . . . . » 1
per assistenza a feste da ballo ed altre date ad iniziativa e nell'interesse di privati:
fino alla mezzanotte. . . . . . » 3
oltre la mezzanotte . . . . . » 5

La rimunerazione sarà pagata anticipatamente dalle autorità o dai cittadini che fanno la richiesta dopo che il servizio sarà stato autorizzato dall'ufficio di pubblica sicurezza, al comandante della brigata o della compagnia, il quale dovrà ripartirne la metà agli agenti incaricati del servizio, e versare l'altra metà nella cassa di economia, di cui all'articolo 212.

Art. 211.

Ai graduati ed alle guardie chiamati in assistenza degli agenti di finanza per visite ed operazioni relative al sequestro in materia di contrabbando, o in assistenza agli esattori e loro messi per la riscossione delle imposte, spettano, a carico di chi per legge, i compensi stabiliti per tali casi per l'arma dei RR. carabinieri, che verranno ripartiti nel modo ordinato dal precedente articolo.

Art. 212.

In ogni provincia saranno raccolte, per cura del prefetto, in una cassa detta di economia, tutte le somme derivanti dalle quote dei proventi di cui agli articoli 210 e 211.

Nel giorno della festa dello Statuto il fondo di questa cassa verrà dal prefetto distribuito in quote eguali fra i graduati, le guardie ed agenti ausiliari assegnati in quel giorno alla forza effettiva della provincia, esclusi quelli che durante l'anno siano stati puniti con pene superiori alla consegna, o che abbiano conseguito la nomina a guardia dopo il 1° gennaio dell'anno in corso.

Seguito il riparto, il prefetto ne riferirà al Ministero, inviando copia dello stato di ripartizione.

Art. 213.

Fuori dei casi specificati negli articoli precedenti, nessuna rimunerazione è dovuta alle guardie di città ed ai loro graduati per ogni altro servizio, fatta eccezione per le rimunerazioni offerte da Principi di Famiglie regnanti o da rappresentanti di Potenze estere o da Corpi morali. In questi casi però l'accettazione dovrà essere autorizzata dal Ministero, il quale stabilirà se parte della rimunerazione debba essere versata nella cassa di economia.

CAPO IV.

Servizi fuori di residenza

Art. 214.

Pei servizi fuori residenza degli ufficiali, nonchè per le testimonianze dinanzi all'Autorità giudiziaria, è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero.

Essi avranno diritto all'indennità stabilita pei funzionari di pubblica sicurezza provveduti di uguale stipendio.

Art. 215.

I graduati e le guardie possono in via temporanea essere adoperati in servizio fuori della loro residenza nei seguenti casi:

1° per rinforzo provvisorio ad altra compagnia, brigata o sotto-brigata;

2° per servizio temporaneo in luoghi nei quali non esista alcun reparto di guardie;

3° per servizio in colonna mobile, organizzato per l'inseguimento e l'arresto di malfattori;

4° per accompagnamento di mentecatti, minorenni e per la eventuale e straordinaria traduzione di detenuti;

5° per altri servizi non contemplati dagli articoli precedenti, di esclusivo interesse della pubblica sicurezza.

I servizi di cui ai numeri 1, 2 e 3 debbono essere autorizzati dal Ministero.

Art. 216.

Per i servizi di cui al n. 1 dell'articolo precedente, sarà corrisposta l'indennità di lira una per ogni giornata di viaggio, sia per l'andata che per il ritorno.

Per le giornate di effettivo servizio di rinforzo spetterà l'indennità di L. 0,50 ai marescialli, brigadieri e sotto-brigadieri, L. 0,30 alle guardie scelte e semplici.

Tale indennità è limitata ai primi venti giorni del servizio, salvo speciale disposizione del Ministero.

Pei servizi indicati al n. 2 è dovuta l'indennità di L. 1,50 ai marescialli, brigadieri e sotto-brigadieri, e di L. 1,00 per le guardie scelte e semplici, oltre l'alloggio che dovrà esser loro somministrato dal Comune. Qualora il servizio duri oltre i 20 giorni la misura dell'indennità verrà stabilita dal Ministero.

Pei servizi di cui ai nn. 3 e 5 del precedente articolo sarà corrisposta un'indennità giornaliera di trasferta di L. 2 ai marescialli, brigadieri e sotto-brigadieri, e di L. 1,50 alle guardie scelte e semplici, escluso ogni altro compenso per indennità chilometrica.

Finalmente pei servizi di cui al n. 4 sarà corrisposta, senza distinzione di grado, l'indennità giornaliera di L. 1,50 oltre quella di centesimi 15 per ogni chilometro, quando si tratti di viaggio sulle vie ordinarie, rimanendo in questo caso a carico dell'agente i relativi mezzi di trasporto.

Il servizio dà diritto all'indennità, quando sia stato eseguito alla distanza di oltre cinque chilometri dall'ordinaria residenza.

Le percorrenze di 10 chilometri tra andata e ritorno sulle vie ordinarie non dànno diritto ad indennità chilometrica anche quando fossero congiunte a percorrenza di altra natura.

La natura del servizio di cui al n. 5 dell'articolo 215 deve essere espressamente dichiarata nella tabella di liquidazione dell'indennità e nella colonna delle osservazioni del quadro riassuntivo.

Art. 217.

In tutti i servizi di cui sopra spetterà agli agenti, ove ne sia il caso, il trasporto gratuito in 3ª classe sulle ferrovie e piroscafi.

Art. 218.

Sarà corrisposta la metà delle indennità quando l'agente non sia tenuto a pernottare fuori della residenza.

Art. 219.

Nella liquidazione delle competenze il giorno sarà computato per 24 ore, anche quando il graduato o la guardia siano partiti in un giorno e rientrati in residenza in un altro.

Le indennità saranno corrisposte agli agenti al loro ritorno in residenza.

Quando però si tratti dei servizi di cui ai numeri 1, 2 e 3, e vi sia motivo a ritenere che abbiano a prolungarsi per qualche tempo, il prefetto è autorizzato, su domanda degli interessati, ad anticipar loro una somma che non superi i due terzi della presunta indennità loro spettante.

Art. 220.

Se si tratta di accompagnamento di mentecatti al manicomio l'indennità sarà a carico della famiglia, ed ove questa non potesse corrisponderla, per mancanza di mezzi, dovrà ripetersi dal Comune, come spesa di polizia locale, a termini dell'articolo 175 della legge comunale e provinciale.

Ove si tratti di accompagnamento di minorenni ai riformatorî, l'indennità sarà pagata sui fondi a disposizione della direzione generale delle carceri.

A tale scopo saranno redatte apposite contabilità speciali.

In ogni altro caso l'indennità sarà compresa nella contabilità per le trasferte ordinarie, indicandosi la causa dell'accompagnamento.

L'indennità sarà sempre anticipata dall'Autorità di pubblica sicurezza che richiede l'accompagnamento, salvo rimborso secondo le norme di sopra indicate.

Art. 221.

Alla scadenza di ogni trimestre saranno trasmesse al Ministero dell'Interno, pel rimborso, le tabelle individuali firmate dall'interessato e controfirmate dal sotto-prefetto, questore e commissario di pubblica sicurezza, che sono responsabili dell'esattezza delle medesime.

Verranno inoltre firmate dal prefetto e munite del visto del ragioniere della Prefettura.

Le tabelle, in un solo esemplare per ciascun individuo, saranno accompagnate da un quadro riassuntivo colle firme per quitanza dei singoli interessati. Qualora non fosse possibile avere in detto quadro la firma dell'interessato, verrà posta a corredo la ricevuta corrispondente.

Nei casi dei servizi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 215, nonchè nel caso previsto dal 2° alinea dell'articolo 220, dovranno nella tabella essere indicati la data ed il numero del dispaccio Ministeriale che li autorizzava.

Art. 222.

Ai graduati ed alle guardie chiamate a fare testimonianza avanti l'Autorità giudiziaria fuori dei luoghi di loro residenza è provveduto colle ordinarie spese di giustizia.

Ai marescialli, alle guardie scelte, agli allievi chiamati alla scuola saranno accordati i mezzi di viaggio e le indennità come nei casi di traslocazione.

Capo V.

Trasferimenti.

Art. 223.

Spetta al Ministero dell'Interno di disporre la traslocazione degli ufficiali, dei graduati e delle guardie da una provincia all'altra.

Art. 224.

Agli ufficiali ed alle loro famiglie spettano le indennità di traslocazione nella stessa misura e colle stesse norme stabilite pei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 225.

Le guardie di città non possono essere trasferite se non abbiano prestato servizio per due anni almeno nella provincia cui sono assegnate.

È fatta eccezione per ragioni di servizio e per gravi motivi di malattia accertati da un medico militare in servizio attivo.

Art. 226.

Ai graduati ed alle guardie sono accordati, in caso di traslocazione, i mezzi di trasporto in 3ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi, nonchè il trasporto gratuito dei loro effetti, estensibile, per i celibi, fino al peso di chilogrammi 40 e per gli ammogliati fino al peso di chilogrammi 100, oltre il trasporto gratuito della moglie e dei figli.

Art. 227.

Saranno inoltre accordate le indennità di L. 1,50 ai celibi ed ai vedovi senza prole, e di L. 3 agli ammogliati o vedovi con prole, quando siano seguiti dalla famiglia, per ogni giornata di viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi.

Il giorno è calcolato di 24 ore e le frazioni eccedenti il quarto saranno computate per intero.

Impiegandosi nella traslocazione meno di una giornata, sarà questa, agli effetti dell'indennità, calcolata per intero.

Art. 228.

Quando i graduati e le guardie debbano percorrere tratti di via ordinaria, sarà corrisposta soltanto un'indennità di centesimi 20 per ogni chilometro ai celibi o vedovi senza prole, e di centesimi 25 agli ammogliati o vedovi con prole, sempre che questi siano seguiti dalle rispettive famiglie.

Le somme dovute per il trasporto e l'indennità agli agenti traslocati saranno anticipate dai prefetti, i quali rimetteranno semestralmente al Ministero dell'Interno, pel rimborso, il quadro relativo.

Art. 229.

Le traslocazioni accordate agli agenti, a loro domanda o per motivi particolari, non dànno diritto nè ai mezzi di trasporto, nè alle indennità.

Art. 230.

Ogni incaricato di comando, trasferito, dovrà prima di partire

rimettere al successore o a chi è incaricato di assumerne le funzioni, tutte le carte e i registri prescritti pel suo ufficio, nonchè le armi, gli effetti e le somme che avesse in deposito.

La consegna dovrà essere eseguita in confronto di quella precedente, mediante inventario e processo verbale, e col concorso del funzionario di pubblica sicurezza capo dell'ufficio a cui il comandante era addetto.

Di tale verbale saranno redatti tre originali, dei quali uno resterà al consegnante, uno al consegnatario e l'altro sarà conservato negli atti della prefettura.

Art. 231.

I graduati e le guardie che cambiano residenza saranno sempre muniti di un foglio di via, sottoscritto dal comandante di compagnia, brigata o sotto-brigata, nel quale foglio, oltre il luogo ove sono diretti, le tappe che debbono fare per la via più breve o meno dispendiosa, saranno specificati gli oggetti di vestiario di cui sono provvisti e le somme state loro rimesse suggellate pel fondo della mensa.

Non porteranno seco alcun oggetto di armamento, nè munizioni da guerra, dovendo esserne provvisti nella nuova residenza.

Art. 232.

Quando durante il viaggio fossero obbligati a pernottare in luoghi dove è stabilita una forza di guardie di città, dovranno presentarsi al comandante per la vidimazione del foglio di via ed ottenere di essere ammessi alla mensa in comune e possibilmente all'alloggio in caserma.

Art. 233.

Appena l'agente traslocato sia giunto alla sua nuova residenza dovrà consegnare il foglio di via al comandante da cui va a dipendere, il quale verificherà quanto è prescritto dall'articolo 231 ed informerà l'ufficio di pubblica sicurezza di qualunque circostanza speciale che emergesse, per i provvedimenti opportuni.

TITOLO IV.
Amministrazione

Capo I.
Amministrazione delle masse

Art. 234.

L'amministrazione delle masse e di ogni provento relativo al corpo delle guardie di città è tenuta da ciascuna prefettura, meno per la scuola, che è tenuta dalla direzione del detto istituto.

Art. 235.

L'amministrazione è affidata al prefetto, il qual ne è responsabile, tanto verso il Ministero dell'Interno, quanto verso gli altri interessati.

Art. 236.

La ripartizione del personale delle guardie di città in compagnie, brigate e sotto-brigate, non porta alcuna alterazione nella parte contabile, la quale viene tenuta e trattata esclusivamente da ciascuna prefettura.

Art. 237.

I graduati e le guardie di città, esclusi i marescialli e gli agenti ausiliari, debbono avere un credito di massa di L. 150.

Art. 238.

Il credito di massa è formato:

1° dalle ritenute ordinarie e straordinarie sugli stipendî per il pagamento degli effetti di vestiario e di piccolo corredo;

2° dai versamenti volontari.

Art. 239.

La ritenuta ordinaria viene eseguita ogni mese all'atto del pagamento dello stipendio, e consiste in L. 12 pel primo anno ed in L. 15 per gli anni successivi, da prelevarsi sulla paga mensile netta di ogni ritenuta fiscale.

Questa ritenuta cesserà ogni qualvolta il credito di massa abbia raggiunta la somma di L. 150.

Art. 240.

È sottoposto alla ritenuta straordinaria, l'agente che, dopo un anno di servizio, sia sempre debitore verso l'Amministrazione di una somma superiore alle L. 100.

La ritenuta straordinaria è uguale alla metà di quella ordinaria, e viene eseguita contemporaneamente alla medesima, sino a che il debito di massa non sia ridotto alla suddetta somma di L. 100.

Art. 241.

Sono autorizzati i versamenti volontari per completare più sollecitamente il credito di massa.

Art. 242.

Il credito di massa è esclusivamente destinato:

1° al pagamento degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo;

2° alla sostituzione delle munizioni e delle armi disperse e alla riparazione di quelle guaste, quando la dispersione o il deterioramento non siano derivate da cause dipendenti dal servizio:

3° alle restituzioni parziali, autorizzate colle norme stabilite dall'articolo 243.

4° all'assestamento definitivo dei conti, in caso di morte, di licenziamento dal servizio, di passaggio alle compagnie di disciplina, di espulsione dal corpo, di collocamento a riposo, di traslocazione o di passaggio in altra Amministrazione.

Art. 243.

Il graduato o la guardia, che abbia un credito di massa superiore alle L. 120, può essere autorizzato dal prefetto a ritirarne una parte, nel caso di comprovato ed impellente bisogno.

La quota, che potrà autorizzarsi, non dovrà mai eccedere le L. 40, nè potrà concedersi allo stesso agente più di una volta nello stesso semestre.

Art. 244.

Allorquando il graduato o la guardia cessa, per qualsiasi motivo, dal servizio, deve aver luogo l'assestamento del suo conto di massa.

Il debito o credito risultante da una tale situazione, dev'essere liquidato secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 245.

Gli agenti che cessano dal servizio, e che non si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 246 e 247 hanno diritto al pagamento del credito di massa.

Art. 246.

Il graduato e la guardia che siano licenziati per motivi disciplinari, o espulsi dal corpo, perdono ogni diritto al credito di massa.

Art. 247.

Il graduato o la guardia che per motivi particolari cessa di appartenere al corpo, deve prima saldare il debito di massa o con versamenti volontarî o con ritenute straordinarie, da determinarsi dal prefetto o dal direttore della scuola sugli ultimi stipendi mensili.

Art. 248.

Il debito di massa rimasto insoddisfatto dall'agente, che per qualsiasi motivo cessa dal servizio, dovrà essere ricuperato, trattenendo la quota disponibile degli ultimi stipendi e coll'importo dei migliori oggetti di vestiario uniforme a lui non strettamente necessari e valutati a prezzo di stima, purchè si trovino in istato servibile, ed anche con l'azione civile, tuttavolta che non sia dimostrata la miserabilità del debitore.

Gli oggetti di divisa di cui sopra saranno presi in caricamento nel magazzino e conteggiati al loro valore di stima e, sotto la responsabilità del comandante la brigata, verranno distribuiti agli agenti della brigata, oppure inviati al più prossimo comando

di compagnia che ne curerà la distribuzione nel termine non maggiore di venti giorni.

CAPO II.

Delle casse

—

Art. 249.

Le casse delle Amministrazioni delle guardie sono destinate a raccogliere le somme provenienti dalle esazioni contemplate nel presente titolo e non si potranno collocare in esse fondi o titoli riguardanti altri rami di servizio, senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno.

I fondi di queste casse devono servire esclusivamente per far fronte ai pagamenti indicati nel presente Regolamento, e non possono essere distratti per qualsiasi altro uso, sotto la personale responsabilità dei prefetti.

Art. 250.

Le esazioni consistono:

1° nelle ritenute ordinarie e straordinarie e nei versamenti volontari dei graduati e delle guardie;

2° nelle anticipazioni governative per acquisto di vestiario e di piccolo corredo, e nei prestiti avuti da altre amministrazioni per lo stesso scopo;

3° negl'interessi delle somme impiegate in buoni del tesoro;

4° nei proventi della vendita degli effetti di magazzino fuori d'uso o inservibili;

5° nell'importo dei debiti di massa degli agenti che cessano dal servizio o sono traslocati in altra provincia;

6° nell'importo dei crediti di massa degli agenti provenienti da altre provincie.

Art. 251.

Il Governo provvede ad anticipazioni per il pagamento delle provviste di vestiario e di piccolo corredo, nel caso che risulti, per mezzo di speciale relazione del prefetto, trovarsi la cassa nell'assoluta impossibilità di supplirvi direttamente, e sempre che i fornitori non sieno disposti ad accettare il corrispettivo in rate proporzionali agli introiti della cassa stessa.

Art. 252.

Allorchè un agente viene traslocato in altra provincia, la cassa deve pagare all'Amministrazione, dalla quale va a dipendere, il credito che nella sistemazione del conto di massa risulterà a suo favore.

Quando un agente passa in altra provincia con debito di massa, l'Amministrazione alla quale l'agente stesso prima apparteneva riceve il pagamento di tal debito dall'Amministrazione alla cui dipendenza passa l'agente.

Art. 253.

Il passaggio di somme da una Amministrazione all'altra viene dai prefetti eseguito mediante vaglia del tesoro, da richiedersi in conformità del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 254.

Ogni qualvolta viene a raccogliersi nelle casse dell'Amministrazione una somma non inferiore alle L. 500, e questa non sia necessaria per corrispondere agli ordinari bisogni dell'Amministrazione stessa o a spese prevedibili, dovrà essere dal prefetto impiegata immediatamente nell'acquisto di buoni del tesoro, a scadenza non inferiore a sei mesi.

I buoni devono essere girati colla precisa dicitura: *All'ordine dell'Amministrazione delle guardie di città della provincia di... e per essa del rispettivo prefetto.*

Di mano in mano che i buoni del tesoro acquistati pervengono alla loro scadenza, il prefetto ne promuoverà la rinnovazione, tranne quando il capitale rappresentato dai buoni sia, tutto o in parte, necessario per far fronte alle spese ordinarie dell'amministrazione.

Appena eseguito l'acquisto o il rinnovamento dei buoni, il prefetto deve riferirne al Ministero, inviando un elenco indicante il numero, la data, la decorrenza, la scadenza, il tasso degl'interessi e il capitale dei buoni.

Il prefetto è personalmente responsabile d'ogni danno che possa derivare all'Amministrazione per la inosservanza di queste disposizioni, nè può alienare, prima della scadenza e per qualunque siasi causa, alcuno dei buoni acquistati, senza la preventiva autorizzazione Ministeriale.

Art. 255.

I pagamenti consistono:

1° nell'importo dei libretti di deconto;

2° nel rimborso delle anticipazioni governative e di quelle ricevute da altre Amministrazioni;

3° nell'acquisto degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo; nella sostituzione o riattamento delle armi disperse o guaste per colpa degli agenti, e nelle restituzioni parziali di cui all'articolo 243;

4° nelle riparazioni del vestiario e delle armi a carico degli agenti o del magazzino;

5° nell'ammontare dei crediti di massa degli agenti che cessano dal servizio o che sono traslocati in altra provincia;

6° nell'importo dei debiti di massa degli agenti provenienti da altre provincie.

Art. 256.

Il rimborso delle anticipazioni ricevute da altre Amministrazioni viene eseguito non appena esistano in cassa i fondi necessari, derivanti dagl'introiti ordinari: quello delle anticipazioni governative si esegue, in seguito a determinazione del Ministero in occasione dell'approvazione del rendiconto semestrale.

Art. 257.

I pagamenti per l'importo del vestiario non potranno essere effettuati dal prefetto, se prima non abbia constatato che le somme relative vennero inscritte nel libro mastro e nel libretto di deconto, a debito dei diversi agenti interessati.

Art. 258.

Tutti gl'introiti e i pagamenti saranno dal prefetto fatti descrivere e registrare, di volta in volta che si verificano, sui giornali di cassa, riscossioni e spese, e dovranno essere da lui sottoscritti alla fine di ogni mese.

Art. 259.

I giornali di cassa saranno sempre tenuti in corrente; non dovranno presentare raschiature o cancellature, ed occorrendo qualche rettificazione o variazione, dovranno essere praticati con la inserzione di apposito motivato articolo.

La chiusura dei giornali si eseguirà soltanto alla fine di ogni semestre, pel rendimento dei conti al Ministero dell'Interno, o in caso di consegna da un prefetto all'altro.

La rimanenza di cassa, dopo l'approvazione Ministeriale, sarà ripresa nel giornale delle riscossioni per base delle operazioni successive.

CAPO III.

Della contabilità

—

Art. 260.

La contabilità delle guardie di città è tenuta dall'ufficio di ragioneria presso le singole prefetture per cura di un ragioniere specialmente delegato dal prefetto.

Questa delegazione sarà fatta con atto regolare, di cui verrà rimessa copia al Ministero.

Art. 261.

Ogni agente è munito di un libretto per il conto della sua massa individuale.

Nel libretto deve essere riportato l'atto autentico della ferma e delle successive rafferme contratte; l'indicazione del prezzo degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo addebitati, come risulta dai buoni di prelevamento di cui è parola agli articoli 96 e 97.

Art. 262.

Il libretto non può essere ritirato al suo titolare per alcun motivo, salvo che per la sistemazione dei conti semestrali, nè deve presentare cancellature o raschiature. Le variazioni e correzioni, che occorressero, dovranno essere seguite con apposita annotazione, vidimata dal prefetto o da chi per esso.

Nell'*avere* del libretto, che è la parte attiva del conto aperto, vengono notate tutte le partite costituenti la massa individuale, indicate all'articolo 238.

Nel *dare*, che è la parte passiva, sono registrate le partite costituenti le spese della massa individuale, di cui all'articolo 242.

Le registrazioni sul libretto saranno eseguite progressivamente, all'atto che si verifica l'introito o la spesa, a cura del ragioniere, delegato dal prefetto, e porteranno a ciascuna progressione di data la vidimazione del prefetto.

Art. 263.

Verificandosi la perdita di un libretto, il relativo conto viene riepilogato dal libro mastro, di cui al seguente articolo 364, e trascritto sopra il nuovo libretto, immediatamente sostituito.

Art. 264.

Le partite della massa individuale, tanto a credito quanto a debito, devono essere inscritte in apposito conto sul libro mastro, nell'atto stesso che vengono riportate sul libretto dell'agente interessato.

Queste registrazioni si faranno a cura dell'impiegato, delegato dal prefetto, e porteranno ad ogni progressione di data la sottoscrizione dell'agente, al quale il conto si riferisce, e la vidimazione del prefetto.

Art. 265.

Cessando l'agente di appartenere al corpo per qualunque motivo, si procede all'assestamento e alla chiusura del suo conto sul libretto individuale e sul libro mastro, indicandone la causa tanto nell'uno che nell'altro, previa la sottoscrizione dell'interessato, e la vidimazione del prefetto.

In caso di traslocazione, il prefetto od il direttore della scuola allievi trasmette un estratto dell'assestamento del conto di massa al prefetto della provincia, nella quale l'agente è tramutato, per l'apertura del nuovo conto sul libro mastro corrispondente.

Art. 266.

I pagamenti sono effettuati dietro consegna di regolare quietanza per parte dei creditori e dopo che il prefetto avrà constatata l'attendibilità e regolarità della partita, e l'avvenuta iscrizione della medesima nei registri di contabilità.

Le quietanze devono essere sempre vidimate dal prefetto.

Quando si tratta di passaggio di fondi da un'Amministrazione all'altra, le quietanze relative possono essere stese su carta libera.

Art. 267.

Alla fine di ogni semestre il prefetto riepiloga le risultanze del giornale delle riscossioni e di quello delle spese sul conto semestrale di cassa.

Egli deve bene accertarsi che la rimanenza emergente tra l'ammontare delle spese e quello delle riscossioni corrisponda esattamente all'effettivo numerario esistente in cassa ed al totale delle somme collocate in buoni del tesoro. In conferma di ciò sottoscrive la dichiarazione posta a tergo del conto suddetto.

Art. 268.

La situazione finanziaria dell'amministrazione comprende l'attivo e il passivo.

La parte attiva consiste:

1° nel contante esistente in cassa;

2° nelle somme collocate in buoni del tesoro;

3° nell'importo del vestiario e piccolo corredo, esistenti in deposito nel magazzino;

4° nel totale del debito di massa degli agenti;

5° nei crediti riconosciuti inesigibili;

6° nei crediti diversi.

La parte passiva riguarda:

1° il debito verso il Governo o verso altre Amministrazioni per avute anticipazioni;

2° il credito di massa degli agenti;

3° il credito dei fornitori per gli effetti di vestiario e piccolo corredo amministrati e non pagati;

4° i debiti varî;

5° i profitti realizzati.

Art. 269.

Il credito e debito di massa degli agenti è desunto dal relativo conto semestrale che viene compilato all'appoggio dei conti aperti sul libro mastro e sui libretti di deconto, le risultanze dei quali devono concordare pienamente.

In prospetto a parte ogni agente deve riconoscere e confermare colla propria firma l'entità e l'esattezza del debito o credito risultante a suo riguardo, in seguito alla chiusura dei conti.

Art. 270.

L'importo del vestiario e piccolo corredo, da inscriversi nella parte attiva, risulta dal conto semestrale di magazzino redatto secondo il prospetto.

In tale prospetto saranno riportati la quantità, la qualità e il valore degli effetti usati, rimasti in magazzino alla fine del precedente semestre, al quale il conto si riferisce, e di quelli rimasti in deposito alla fine dello stesso semestre.

I dati per la compilazione di questo conto si desumono dal registro di carico e di discarico, da tenersi da ogni Amministrazione per le variazioni che si verificano nel movimento del magazzino.

Quantunque la fornitura degli effetti nuovi di divisa debba eseguirsi in base ai buoni di richiesta, rilasciati a seconda del bisogno e la provvista debba corrispondere alla distribuzione, tuttavia questi effetti vengono ugualmente annotati, in via amministrativa, nel conto semestrale di magazzino desumendone i dati dai buoni rilasciati.

Art. 271.

Sono compresi in attivo, sotto il titolo di crediti inesigibili, i debiti di massa lasciati insoddisfatti dagli agenti che cessarono dal servizio, e che saranno stati dal Ministero dichiarati e riconosciuti inesigibili, dietro produzione, per parte del prefetto, di regolari certificati, che comprovino la miserabilità dei debitori.

I crediti inesigibili saranno estinti con appositi prelevamenti dal fondo dei profitti realizzati, in seguito a disposizione Ministeriale, quando non si possa provvedere diversamente.

Art. 272.

Nelle categorie dei crediti e debiti diversi vengono inscritte le partite dovute ad altre Amministrazioni e quelle di cui le altre Amministrazioni rimangono temporaneamente creditrici per l'avvenuto tramutamento di agenti.

Art. 273.

Sotto il titolo di crediti dei fornitori per gli effetti di vestiario e piccolo corredo, si comprendono tutte le somme dovute per la fornitura e somministrazione dei medesimi.

Le somme stesse debbono essere dettagliate e specificate in apposita dichiarazione a parte, redatta e sottoscritta dai rispettivi creditori, per quanto riguarda gli accennati effetti.

Art. 274.

Fra i profitti realizzati, oltre gl'interessi dei buoni del tesoro, si annoverano i proventi derivanti dalla vendita del vestiario e dai crediti di massa perduti dagli agenti espulsi dal corpo o inviati alla compagnia di disciplina.

Questo fondo serve per l'estinzione dei crediti inesigibili di cui all'articolo 271 e per sussidiare individui già appartenenti al corpo e resi inabili al servizio, e le loro vedove e figli, e per altre spese impreviste nell'interesse dell'Amministrazione.

Potrà pure servire per fare anticipazioni sulle paghe ai gra-

duati ed alle guardie, osservando quelle norme che verranno stabilite dal Ministero.

Il Ministero è in facoltà di ordinare il passaggio delle somme, costituenti il fondo dei profitti realizzati, dall'uno all'altro ufficio d'amministrazione delle guardie ogni qualvolta ne riconosca il bisogno.

Art. 275.

L'erogazione del fondo, di cui all'articolo precedente, sarà sempre fatta esclusivamente per disposizione Ministeriale.

Art. 276.

Accertato che la parte attiva della situazione finanziaria dell'Amministrazione pareggia perfettamente con la passiva, il prefetto, entro un mese dalla scadenza del semestre, trasmette al Ministero dell'Interno, in duplice originale, i conti semestrali di cassa, di massa e di magazzino, corredandoli:

1° del prospetto della situazione finanziaria, di cui all'articolo 268;

2° di tutte le quietanze originali giustificanti gli eseguiti pagamenti;

3° dell'estratto, per copia conforme, dei giornali di riscossioni e delle spese;

4° della dichiarazione di credito dei fornitori del vestiario, di cui all'articolo 273;

5° del prospetto dimostrativo dei debiti e crediti varî;

6° di una dettagliata dimostrazione delle partite costituenti l'ammontare dei profitti realizzati e delle avvenute variazioni;

7° del prospetto debito o credito di massa dei singoli agenti, firmato per ciascuna partita dagli interessati;

8° di ogni altro prospetto che occorresse a meglio spiegare la causa delle variazioni, che, durante il semestre, si fossero verificate nelle diverse partite dei crediti inesigibili, delle anticipazioni ricevute dal Governo o dalle altre Amministrazioni, e delle deficienze e differenze risultanti.

Art. 277.

Sarà pure trasmesso al Ministero, in duplice originale, il quadro dimostrante il movimento avvenuto durante il semestre nell'armamento somministrato agli agenti a spese del Governo, desumendone i dati dall'apposito registro di carico e di scarico.

Art. 278.

Esaminati e riconosciuti regolari i conti, il Ministero dell'Interno restituirà al prefetto un esemplare dei medesimi munito del relativo decreto di approvazione.

CAPO IV.

Consegna e controllo dell'amministrazione

Art. 279.

Allorchè il prefetto lascia definitivamente l'amministrazione delle guardie di città della provincia, deve, prima di abbandonare il posto, far consegna della medesima al suo successore.

La consegna dell'amministrazione si compie:

1° col chiudere i giornali delle riscossioni e delle spese, per accertare la somma che deve trovarsi in cassa;

2° col confrontare i conti aperti sul libro mastro coi corrispondenti libretti individuali, per riconoscere il debito o credito parziale e complessivo degli agenti;

3° col compilare la situazione finanziaria dell'amministrazione, nel modo stabilito pel rendiconto semestrale;

4° col rimettere al successore i denari e i buoni del tesoro esistenti in cassa, il vestiario, il piccolo corredo e l'armamento, esistenti in magazzino, nonchè tutti i registri, documenti e carte relative all'amministrazione.

Art. 280.

La consegna dovrà risultare da un verbale, redatto in quadruplice esemplare, sottoscritto dagli interessati.

Uno di questi originali resterà presso ciascuna delle parti interessate, un altro passerà nell'archivio della prefettura, ed il quarto verrà immediatamente inviato al Ministero dell'Interno.

Art. 281.

Il prefetto che abbandona il posto senza aver dato prima tale consegna al successore o a chi deve farne le veci, si rende per ciò solo responsabile di tutte le conseguenze che ne derivassero in danno dell'Amministrazione, anche nel corso delle susseguenti gestioni.

Art. 282.

Il Ministero dell'Interno ordinerà, ove lo creda opportuno, e anche sopra istanza dei prefetti, verifiche ed ispezioni straordinarie per constatare la situazione dell'amministrazione e l'esatta esecuzione del presente Regolamento.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 283.

I posti di usciere che vacassero negli uffici di questura saranno preferibilmente accordati a coloro che abbiano prestato servizio per 15 anni nel corpo delle guardie di città e in specie a quelli che fossero divenuti inabili per ferite riportate in servizio o per causa del medesimo.

Art. 284.

Per tutto il personale appartenente al corpo unico delle guardie di città saranno dal Ministero compilati i ruoli di anzianità secondo i gradi e le classi.

I ruoli degli ufficiali delle guardie di città saranno pubblicati ogni anno insieme a quelli dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza.

Art. 285.

Con le norme ordinarie, che regolano l'anzianità degli impiegati dello Stato, si procederà alla formazione dei ruoli unici d'anzianità degli ufficiali provenienti dal corpo ordinario e dal corpo speciale per Roma. Completati i ruoli si provvederà alle nomine ed ai passaggi di grado, di classe e di stipendio secondo l'organico fissato con l'allegato al testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, e secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 286.

I ruoli unici d'anzianità dei graduati e delle guardie provenienti dal corpo ordinario e dal corpo speciale di Roma saranno compilati anch'essi secondo le norme generali che regolano l'anzianità degl'impiegati dello Stato, osservando i seguenti criteri:

a) i graduati e le guardie provenienti dal corpo speciale di Roma, che vi erano passati direttamente dal corpo delle guardie di città cui prima appartenevano, e che dal giorno del passaggio non ottennero alcuna promozione, sono iscritti nel ruolo unico del loro grado attuale con l'anzianità che avrebbero se fossero rimasti sempre nel corpo ordinario:

b) gli altri graduati e guardie provenienti dal corpo speciale di Roma, vi abbiano o no fatto passaggio da altro corpo, che furono arruolati durante il periodo della costituzione del corpo speciale, chiuso il 23 dicembre 1898, e che non ottennero promozione a grado superiore, saranno ritenuti come arruolati sotto la data del 23 dicembre 1898, e con tale anzianità, nello stesso ordine come sono elencati nei ruoli del corpo speciale, prenderanno posto nel ruolo unico fra coloro che nei rispettivi gradi hanno anzianità dal 22 dicembre e quelli che hanno anzianità dal 24 dicembre 1898. Se vi saranno anche fra i provenienti dal corpo ordinario individui che abbiano anzianità dal 23 dicembre 1898, questi saranno collocati nei ruoli al posto che loro spetta secondo le norme ordinarie pel calcolo dell'anzianità degl'impiegati dello Stato.

Art. 287.

Rimangono in vigore fino alle scadenze le ferme e le rafferme contratte da graduati e guardie sia nel corpo ordinario sia in quello speciale di Roma.

Art. 288.

Al graduale passaggio degli agenti in borghese nel corpo delle

guardie di città, previsto dall'articolo 48 del testo unico approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, sarà provveduto, tanto sopra domanda degli interessati quanto d'ufficio, a misura che il Ministero lo riterrà opportuno ed in un termine non superiore ai tre anni.

Art. 289.

Gli agenti in borghese di prima classe possono passare nel corpo delle guardie di città col grado di brigadiere o di agente ausiliario di prima classe, quelli di seconda classe col grado di sotto-brigadiere o di agente ausiliario di seconda classe, e quelli di terza classe col grado di guardia scelta o di agente ausiliario di terza classe.

Gli agenti in borghese di 1ª classe, provenienti da marescialli dei RR. carabinieri o da quelli delle guardie di città, potranno far passaggio nel corpo, mantenendo tale grado.

Gli agenti in borghese, passando nel corpo delle guardie di città, conserveranno, come assegno personale, la differenza fra la paga assegnata al nuovo grado e quella che attualmente percepiscono. L'assegno personale cessa di diritto quando l'agente, con successive promozioni, consegua uno stipendio uguale o superiore a quello attuale.

Art. 290.

Gli agenti in borghese provenienti dal corpo delle guardie di città, che prima della nomina ad agente in borghese avevano già acquistato titolo alla promozione al grado superiore, possono, col passaggio anzidetto, essere ammessi in servizio nel corpo ordinario col grado superiore, osservate le norme del precedente articolo in ordine alle paghe.

Art. 291.

Gli agenti in borghese provenienti dal corpo o dall'arma dei RR. carabinieri possono far passaggio fra gli agenti in divisa senza essere sottoposti a speciale tirocinio.

Quelle invece provenienti da altri corpi o che non abbiano precedente servizio e che posseggono una statura non inferiore a m. 1,64 e costituzione fisica adatta saranno inviati, a misura che il Ministero lo riterrà opportuno, alla scuola delle guardie di città, per un tirocinio non minore di due mesi.

Essi riceveranno istruzione sulla direzione e disposizione del servizio, sul mantenimento della disciplina, sul comando di una brigata e sulle istruzioni militari occorrenti ai graduati, nonchè sulla compilazione e regolare tenuta dei registri prescritti.

Al termine del periodo d'istruzione essi saranno sottoposti ad un esame orale teorico-pratico, che sarà dato d'innanzi una Commissione composta dall'ispettore comandante, dal direttore della scuola e da un comandante di 1ª classe scelto dal Ministero.

La Commissione a maggioranza di voti dichiarerà il candidato idoneo o meno al servizio in divisa.

Quelli che non avranno ottenute l'idoneità e che non possono far passaggio fra gli agenti ausiliari per difetto di titoli passeranno nel corpo in divisa come guardie semplici, conservando sempre l'assegno personale di cui all'articolo 289.

Art. 292.

Per il passaggio degli agenti in borghese fra gli agenti ausiliari è richiesto il concorso di tutti i requisiti di cui all'articolo 42 del presente Regolamento.

Qualora alla scadenza del termine assegnato con l'articolo 288, vi siano ancora agenti in borghese riconosciuti idonei come agenti ausiliari, ma che non abbiano potuto essere collocati per deficienza di posti, essi saranno nominati guardie di città, autorizzati a vestire in borghese, in attesa della nomina ad agenti ausiliari.

Art. 293.

Gli agenti in borghese che manchino dei requisiti fisici per far parte del corpo in divisa, e manchino pure dei requisiti prescritti dall'articolo 42 per la nomina ad agente ausiliare, saranno licenziati.

Art. 294.

Gli agenti in borghese fino a quando resteranno in servizio in tale qualità saranno sottoposti a tutte le norme di disciplina prescritte dal presente Regolamento come gli altri agenti.

Art. 295.

Il Ministero dell'Interno provvederà alla pubblicazione di quelle norme che, in analogia alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, saranno ritenute opportune per la retta applicazione delle disposizioni stesse, pel buon andamento del servizio, per l'istruzione degli agenti, per l'uniformità della divisa e per la conservazione dell'armamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

ALLEGATO **A.**
(Art. 111 del Regolamento)

Fornitura degli oggetti di casermaggio.

Gli oggetti di casermaggio da fornirsi dai Comuni sono i seguenti:

Per gli uffici dei comandanti di compagnia:

scrivanie di noce, con cassetti a chiave, in numero uguale a quello degli ufficiali assegnati alla sede;

una sofà e due poltrone per l'ufficio del comandante;

sei sedie uso Vienna;

le finestre saranno fornite di tende;

un *secrétaire* con cassa forte;

tavoli di legno con tiretti e serrature a chiave, in numero sufficiente al bisogno per il personale addetto agli uffici;

il numero necessario di sedie;

armadi di legno verniciati ad olio con serratura a chiave, in numero sufficiente al bisogno, per riporvi le carte;

bandiera nazionale;

ritratto di S. M. il Re;

il numero necessario di lampade a petrolio per gli uffici.

Per gli uffici dei comandi di brigata e sotto-brigata:

scrittoio con cassetto, serratura a chiave;

uno o più tavolini di legno con tiretti e serrature a chiave;

il numero necessario di sedie;

uno o più armadi di legno verniciati ad olio con serratura a chiave per riporvi le carte;

una o più lampade a petrolio.

Per le caserme:

Stemma Reale dipinto su lastre metalliche.

Ogni guardia ed ogni graduato sarà provveduto di un letto. Gli ammogliati alloggiati in caserma saranno provveduti di un numero di letti sufficienti per la famiglia.

Ogni letto sarà composto di una lettiera o di due cavalletti in ferro con assi inverniciate ad olio color verde a due riprese, un pagliericcio, un materasso, un cuscino con federetta, due lenzuola, due coperte di lana e un copriletto di bordato o di altra stoffa a colori.

Ogni graduato sarà ugualmente provveduto di un tavolo con cassetto, di una sedia, di un panchetto, di un portamantelli di ferro, di un portacatino di ferro con brocca e catino, di un asciugamano di tela, di armadio per gli effetti di vestiaro, di un candeliere e di una scopa ogni due mesi.

Ogni guardia avrà i medesimi effetti assegnati per i graduati, meno il tavolino di cui, a giudizio del comandante, sarà richiesto solo il numero necessario ai bisogni della caserma.

Il letto, sia poi in ferro o formato di cavalletti in ferro e assi, dovrà essere lungo non meno di due metri e largo un metro.

Il pagliericcio dovrà essere largo e lungo come il letto, alto centimetri 35 e ripieno di foglie di granturco da cambiarsi con altre nuove una volta all'anno, o più spesso se occorrerà. Ove,

per assoluta deficienza di foglie di granturco in talune località il paglericcio si dovesse riempire di paglia, dovrà questa essere di buona qualità e cambiata per intero ogni tre mesi.

Il materasso deve essere di lana di buona qualità, lungo e largo come il letto e del peso di kg. 15. Il cuscino sarà pure di lana di buona qualità e dovrà pesare kg. 2.

Le lenzuola e le foderette di buona tela casalinga, lino o canapa di media finezza, escluso il cotone, dovranno esser lunghe metri 3 e larghe metri 1,70 per i letti d'una piazza, e metri 2.20 pei letti a due piazze.

Le coperte saranno lunghe da metri 2.50 a metri 2.70, e dovranno essere larghe, pei letti ad una piazza metri 1.50, per quelli a due piazze metri 2.10 ed essere del peso, le prime di kg. 2 $^1/_2$, le seconde di kg. 3.

Le lenzuola dovranno essere cambiate e spurgate: nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre tre volte al mese e due volte negli altri mesi; gli asciugamani una volta la settimana. I materassi ed i cuscini, nonchè le coperte ed i paglericci dovranno essere spurgati una volta in ogni anno. I materassi ed i cuscini dovranno oltre a ciò una volta all'anno essere battuti e cardati.

Il cambio delle lenzuola, degli asciugamani e delle coperte dovrà essere fatto nelle caserme per cura dei Comuni, che avranno a loro carico anche il trasporto alle caserme e viceversa.

La cucina sarà fornita di tavole, marmitte e vasi di rame, mantenuti sempre stagnati, in numero e grandezza proporzionati alla forza stabilita nella caserma, di una o più padelle, di una scopa al mese, di uno o due mastelli, di un tagliere di legno, di un mortaio in ferro o pietra, di una forchetta grande in ferro, di un coltello trinciante, di una mezzaluna, di una schiumarola in ferro, di una grattugia, di una piccola scure, dei capifuoco necessari, molle e paletta da fuoco, di un soffietto, di una scodella, di un tondo e di una posata per ogni individuo e di tovaglie per la mensa in numero sufficiente per tutti i conviventi al vitto.

La stagnatura degli oggetti di cucina dovrà essere fatta ogni volta che se ne verificherà il bisogno ed in seguito ad invito del comandante della compagnia, brigata o sotto-brigata.

Le sale per la scuola e per l'istruzione dovranno essere provviste dei mobili necessari, al pari della sala della mensa in comune e delle stanze pei corpi o posti di guardia, che dovranno essere pure provvedute del numero necessario di brande con materassi di crino vegetale.

La camera destinata al magazzino del vestiario e delle armi dovrà avere gli occorrenti armadi e cavalletti o attaccapanni e rastrelliera per armi.

Anche la camera ad uso di biblioteca e lettura nelle caserme principali, la legnaia ed il celliere dovranno avere i mobili, effetti e vasi necessari.

Ove nasca contestazione sulla quantità e natura dei mobili ed altri oggetti da somministrarsi sulla richiesta fatta dal comandante, determinerà il sotto-prefetto o prefetto.

La camera di sicurezza o di deposito e le camere di disciplina debbono essere munite di tavolacci proporzionati al locale, delle necessarie tinozze cerchiate in legno con coperchio per uso dei detenuti, di una o più secchie di stagno cerchiate, senza ferro, nè al manico, nè alle altre parti, per l'acqua occorrente.

Tanto nelle camere di disciplina che in quelle di sicurezza o di deposito vi saranno coperte nel numero richiesto dal bisogno, cadauna delle quali dovrà avere l'ampiezza necessaria per ben coprire un individuo, e dovranno essere sempre pulite, riparate e cambiate sulla richiesta del comandante, ogni qualvolta siansi rese inservibili.

Ogni caserma sarà provveduta degli occorrenti lumi per i corpi di guardia, per i cessi, pei corridoi, per le camere e per le scale, a seconda delle località ed in ragione del bisogno comune. Questi lumi dovranno essere mantenuti accesi tutta la notte.

Il petrolio da provvedersi dal Comune dovrà essere puro, di buona qualità, mercantile e atto a bruciare senza dar fumo o tramandare odore disgustoso.

La somministrazione del petrolio dovrà essere regolata nel modo seguente:

pei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre centilitri 25 per ogni lume;

pei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre centilitri 18 per ogni lume.

La quantità dei lumi necessari è determinata dal comandante, secondo il bisogno; in caso di contestazione dal sotto-prefetto o prefetto.

I Comuni sono pure obbligati a provvedere nella stagione invernale al riscaldamento degli uffici, dei corpi di guardia e delle caserme, secondo il bisogno e a richiesta del comandante.

In caso di contestazione, il quantitativo è determinato dal sotto-prefetto o prefetto.

Nelle città dove è d'uso l'illuminazione a gas o a luce elettrica tali sistemi saranno adottati anche per le caserme, in luogo della illuminazione a petrolio.

Disinfezioni

Due volte la settimana almeno, i cessi ed i vasi delle camere di sicurezza e di disciplina dovranno essere disinfettati a cura dei Comuni, e le caserme saranno imbiancate a richiesta del comandante e ogni qualvolta sarà ritenuto necessario.

ALLEGATO B.
(Art. 95 del Regolamento).

Norme per la stipulazione dei contratti.

1.

Nessun oggetto, sia di vestiario che di piccolo corredo, potrà essere preso in consegna dall'Amministrazione, nè distribuito agli agenti se prima non sarà stato riconosciuto per qualità, bontà, durata e colore perfettamente uguale al campione e confezionato a tutta regola d'arte.

2.

La Commissione collaudatrice sarà composta, in ogni capoluogo di provincia, del comandante la compagnia o del graduato delle guardie superiore nel luogo, di un ragioniere di prefettura, di un funzionario di pubblica sicurezza e di un perito, designati in ogni anno dal prefetto. Per la scuola la Commissione sarà composta del direttore o vice-direttore, e dell'incaricato del Ministero pel controllo della contabilità della scuola stessa.

Tutte le spese della perizia sono a carico del fornitore.

3.

Di ogni ricevimento e collaudo di effetti di vestiario e di piccolo corredo sarà redatto verbale da conservarsi negli atti della prefettura, sotto-prefettura o scuola allievi.

4.

Non possono tenersi in deposito nel magazzino dell'Amministrazione oggetti nuovi di qualsiasi specie, eccettuati quelli che servono di campione.

Il fornitore sarà però obbligato di tenere in ogni città sede di compagnia e presso la scuola delle guardie in Roma un magazzino convenientemente provveduto di effetti di vestiario e di piccolo corredo, di varie dimensioni, nella quantità che sarà determinata dal prefetto e dal direttore della scuola suddetta, e in modo da poter soddisfare, nel più breve termine, alle richieste di somministrazioni che gli venissero fatte.

Mancando il fornitore a quest'obbligo, l'Amministrazione sarà in facoltà di sciogliere il contratto in qualunque tempo, senza obbligo di disdetta nè di qualsiasi compenso od indennizzo, e di provvedersi altrimenti degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, a tutte spese dell'appaltatore, senza diritto da parte del medesimo a pretese o reclamo di sorta alcuna.

5.

I campioni pei singoli oggetti da somministrarsi saranno prov-

veduti dal Ministero ed acquistati dal fornitore, e finchè dura il contratto resteranno in deposito presso l'Amministrazione, che non risponde del deterioramento, cui andassero soggetti per effetto del tempo.

6.

Gli effetti non collaudati dall'Amministrazione perchè riconosciuti non conformi al campione per la qualità, bontà, durata e colore, saranno contrassegnati con marca di rifiuto, e non potranno più essere ripresentati dal fornitore.

7.

Il giudizio della Commissione di collaudo è inappellabile. Sarà però in facoltà del prefetto o del direttore della scuola, sulle istanze del fornitore, di fare intervenire in casi dubbî altri periti da lui scelti a spese del fornitore stesso.

8.

Tutti gli effetti di vestiario, di calzatura e quelli di piccolo corredo saranno eseguiti in modo che si adattino perfettamente agli agenti ai quali debbono servire.

9.

Se la Commissione di collaudo trova che gli oggetti somministrati non sono eseguiti a regola d'arte, o che altrimenti sono difettosi, il fornitore è in obbligo di ritirarli senz'altro, e di eseguirvi le modificazioni e riforme necessarie, senza diritto a indennizzo di sorta.

10.

Il termine da assegnarsi al fornitore per la somministrazione degli oggetti, oltre quelli depositati nel magazzino come dall'articolo 4, non sarà maggiore di 20 giorni, e se si tratta di riparazioni e adattamenti non sarà maggiore di giorni 10.

Non corrispondendo il fornitore ai suoi obblighi nel termine prescritto, sarà in facoltà dell'Amministrazione di provvedere altrimenti gli effetti che le occorrono, a tutte spese del fornitore, senza che egli possa accampare qualsiasi pretesa.

11.

Se il fornitore manca agli obblighi di cui all'articolo precedente, o altrimenti non soddisfaccia agli impegni che si è assunto col contratto, sarà in facoltà dell'Amministrazione di sciogliere il contratto stesso, senza che il fornitore possa accampare qualsiasi pretesa di indennizzo o risarcimento.

12.

L'Amministrazione è in facoltà di richiedere quella quantità maggiore o minore di effetti di vestiario e di piccolo corredo, che le potrà occorrere, fuori delle previsioni del contratto, senza che il fornitore possa accampare eccezioni o pretese.

13.

Ove il Ministero creda d'introdurre, in qualunque tempo, modificazioni o variazioni negli oggetti di divisa e di piccolo corredo degli agenti di pubblica sicurezza, il contratto s'intenderà in quella parte immediatamente sciolto, senz'obbligo di preavviso o di risarcimento di danni da parte dell'Amministrazione.

14.

Il trasporto degli oggetti di divisa e di piccolo corredo dalla sede del comando delle compagnie, brigate o sotto-brigate è a carico del fornitore.

15.

Non verranno ammessi agli esperimenti d'asta nè ai contratti per private trattative coloro che non provassero di avere mezzi sufficienti per soddisfare alle obbligazioni che intendono di assumere col contratto.

16.

I pagamenti al fornitore per le eseguite somministrazioni saranno fatti dalle singole prefetture a trimestri maturati, sulla presentazione dei buoni relativi.

Ove la prefettura si trovasse mancante di fondi, avrà diritto alla dilazione di un mese al pagamento.

17.

Nei contratti di fornitura dovranno sempre comprendersi espressamente tutte le clausole e condizioni sopra indicate, oltre tutte quelle altre che i prefetti ravviseranno opportune nell'interesse dell'Amministrazione.

I contratti non saranno validi se non dopo la definitiva approvazione del Ministero.

Tutte le quistioni che possono sorgere sull'interpretazione od esecuzione del contratto saranno definite in via amministrativa.

Allegato C
(Art. 53 del Regolamento).

TABELLA delle indennità spettanti agli ufficiali, graduati e guardie che prestano servizio nella capitale.

GRADI		Stipendio o paga	Indennità di carica	Indennità di alloggio per gli ufficiali residenti in Roma (1)	Indennità di servizio ai graduati e guardie residenti in Roma	*Annotazioni*
Ispettore comandante	L.	6000	1500	1000	—	
Vice-Ispettore comandante	»	4000	—	—	—	
Comandante di 1ª classe	»	3500	—	500	—	
Comandante di 2ª classe	»	2800	—	(2)	—	
Comandante di 3ª classe	»	2200	—	(2)	—	
Maresciallo	»	1500	—	—	300	
Brigadiere e ausiliare di 1ª classe	»	1300	—	—	300	
Sotto brigadiere e ausiliare di 2ª classe.	»	1200	—	—	200	
Guardia scelta	»	1150	—	—	150	
Guardia e ausiliare di 3ª classe	»	1100	—	—	100	
Allievo	»	750	—	—	100	

(1) Ovvero alloggio gratuito — (2) Potranno avere l'alloggio gratuito.

Il Numero 517 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 340, concernente l'aggregazione del mandamento di Ciminna alla circoscrizione amministrativa e giudiziaria del circondario di Palermo, col quale il Governo del Re è stato autorizzato a provvedere con decreto Reale all'esecuzione della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cause civili e commerciali del territorio del mandamento di Ciminna, che al 1° gennaio 1902 si trovino iscritte a ruolo presso il Tribunale di Termini Imerese, saranno proseguite innanzi al Tribunale stesso, il quale continuerà ad essere competente a conoscerne fino a sentenza definitiva.

Quelle delle cause anzidette per le quali sia stata già fatta citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, ma non siasi fatta, sino al 31 dicembre 1901, l'iscrizione al ruolo, s'intendono deferite di diritto al Tribunale di Palermo, e le parti dovranno comparire dinanzi alla Prima Sezione del detto Tribunale nel giorno stabilito nell'atto di citazione, ovvero nell'udienza immediatamente successiva se nel giorno fissato per la comparizione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese non vi sia udienza dinanzi alla Prima Sezione del Tribunale di Palermo.

Art. 2.

Gli atti relativi ai provvedimenti di giurisdizione volontaria del mandamento di Ciminna che trovinsi pendenti dinanzi al Tribunale di Termini Imerese al 1° gennaio 1902, saranno dalla cancelleria dello stesso Tribunale trasmessi a quella del Tribunale di Palermo per le occorrenti deliberazioni.

Art. 3.

Il pretore di Ciminna trasmetterà dal 1° gennaio 1902 all'Autorità giudiziaria di Palermo i processi penali che abbia istruiti ai sensi dell'articolo 75 del Codice di procedura penale, ovvero per delega avutane dall'istruttore, o per indagini a lui commesse dal procuratore del Re.

I processi che si trovino pendenti dinanzi al Tribunale di Termini Imerese per reati commessi nel territorio del Mandamento di Ciminna saranno trasmessi nello stato in cui si trovano all'Autorità giudiziaria di Palermo; salvo che si tratti di causa per la quale fu già iniziato il pubblico giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese, o per la quale sia già intervenuta Ordinanza che fissa l'udienza pel dibattimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON QUELLO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 7 dell'allegato J alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Veduto il decreto Ministeriale 6 giugno 1901, n. 40112, e quelli precedenti, ai quali esso fa richiami;

Visto il decreto Reale 19 febbraio 1899, n. 54;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 6 giugno 1901 predetto, riguardanti l'accettazione a tutto dicembre 1901, dei biglietti di Stato e di Banca in pagamento dei dazi doganali d'importazione, e le modalità delle relative scritturazioni e dei versamenti, sono prorogate a tutto il 30 giugno 1902.

Art. 2.

L'accettazione delle monete divisionali d'argento di conio italiano in pagamento dei dazi dei quali al precedente articolo, è regolata dal R. decreto 19 febbraio 1899, n. 54.

Art. 3.

I direttori generali del Tesoro e delle Gabelle sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1901.

Il Ministro del Tesoro DI BROGLIO.

Il Ministro delle Finanze CARCANO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale del 17 marzo volgente anno, n. 5757, col quale fu indetto il concorso, per esami, ad 80 posti di volontario per la carriera delle dogane;

Veduti gli atti della Commissione centrale esaminatrice;

Veduto il Regolamento per il personale degli Uffici finanziari, approvato col R. decreto 29 agosto 1897, n. 512;

Determina:

Art. 1.

È approvata la seguente tabella graduale dei vincitori del detto concorso:

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	SEDE dell'esame scritto	Punti riportati	TITOLI DI STUDIO	DATA della nascita
1	Di Fausto Amanto	Roma	90.2	Licenza d'Istituto tecnico	
2	Mauceri Corrado	Catania	86.8	Licenza liceale	
3	Rizza Antonio	Catania	76.0	Licenza d'Istituto tecnico	
4	Scaglione dott. Giuseppe	Palermo	74.3	Laureato in giurisprudenza	
5	Nardi Mario	Roma	73.4	Licenza liceale	
6	Guzzi Domenico	Catania	72.5	Laureato in farmacia	17 dicembre 1875
7	Tarzia Antonio	Catania	72.5	Licenza d'Istituto tecnico	21 ottobre 1876
8	Troiani Giovanni	Bari	72.5	1º Corso Scuola Superiore commerciale	6 marzo 1881
9	Napoli Antonino	Messina	72.2	Licenza d'Istituto tecnico	
10	Lovisolo Giovanni	Milano	71.8	Licenza liceale	
11	Ferrante Umberto	Napoli	71.4	Licenza liceale	3 maggio 1881
12	Sanguinetti Guido	Firenze	71.4	Id. id.	16 ottobre 1882
13	Greco Ermete	Cagliari	71.0	Licenza d'Istituto tecnico	2 luglio 1877
14	Carlino Alfredo	Milano	71.0	Id. id.	16 agosto 1880
15	Iazeolla Ettore	Bari	71.0	Licenza liceale	4 novembre 1880
16	Scandurra Carmelo	Messina	70.1	Licenza d'Istituto tecnico	22 agosto 1876
17	Adragna Paolo	Palermo	70.1	Id. id.	23 luglio 1881
18	Romano Cesare	Napoli	70.1	Licenza liceale	8 gennaio 1882
19	Falchero Giulio	Genova	69.7	Licenza d'Istituto tecnico	
20	Lisitano Niccolò	Messina	69.3	Licenza liceale	
21	Cavasino Salvatore	Palermo	68.6	Licenza d'Istituto tecnico	
22	Rossi Edoardo	Napoli	68.4	Licenza liceale	
23	Granone dott. Serafino	Palermo	68.2	Laureato in giurisprudenza	
24	Mundola Fausto	Bari	68.2	Licenza liceale.	
25	Davi dott. Eugenio	Messina	68.0	Laureato in giurisprudenza	
26	Panzera Giuseppe	Napoli	67.9	Licenza d'Istituto tecnico	11 gennaio 1876
27	Oselladore Antonio	Venezia	67.9	Licenza liceale	29 dicembre 1881
28	Colombo Arturo	Firenze	67.9	Licenza d'Istituto tecnico	16 aprile 1882
29	Corbelli dott. Giulio	Roma	67.6	Laureato in giurisprudenza	
30	Vannicelli Augusto	Roma	67.6	Licenza d'Istituto tecnico	14 febbraio 1880
31	Trupia Leonardo	Palermo	67.6	Id. id.	25 aprile 1880
32	Mignarri dott. Ugo	Roma	67.2	Laureato in giurisprudenza	15 giugno 1875
33	Fassò dott. Giacinto	Torino	67.2	Id. id.	5 luglio 1877
34	Napolitano Giuseppe	Catania	67.2	Licenza d'Istituto tecnico	
35	Maresca Achille	Messina	67.0	Id. id.	16 gennaio 1876
36	Tordo Angelo	Catania	67.0	Licenza liceale	8 febbraio 1880
37	Fiammazzo Odilone	Roma	67.0	Id. id.	6 dicembre 1880
38	Bottalla Francesco	Palermo	66.8	Licenza d'Istituto tecnico	24 maggio 1876
39	Miceli Girolamo	Catania	66.8	Licenza liceale	7 aprile 1879
40	Sereni Enrico	Napoli	66.8	Id. id.	6 gennaio 1881
41	Viola Egidio	Napoli	66.6	Licenza d'Istituto tecnico	
42	Coppolino Antonino	Palermo	66.5	Licenza liceale	30 aprile 1878

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	SEDE dell'esame scritto	Punti riportati	TITOLI DI STUDIO	DATA della nascita
43	Forcella Roberto	Roma	66.5	Licenza liceale.	14 novembre 1881
44	Parisi Giovanni Tommaso	Napoli	66.0	Id. id.	
45	Ferraris dott. Emilio	Ancona	65.9	Laureato in giurisprudenza	
46	Bianchi Nereo	Roma	65.8	Licenza liceale	
47	Bifaro Domenico	Napoli	65.7	Licenza d'Istituto tecnico	
48	Coniglio Calogero	Catania	65.6	Licenza liceale	12 gennaio 1880
49	Nappi Alfonso	Napoli	65.6	Id. id.	4 novembre 1880
50	Zucchi Olgo	Milano	65.5	Licenza d'Istituto tecnico	
51	Costa Vincenzo	Palermo	65.4	Licenza liceale	
52	Brescia Vincenzo	Bari	65.3	Id. id.	
53	Ancona Paolo	Palermo	65.2	Id. id.	15 settembre 1875
54	Cardone Gaetano	Firenze	65.2	Licenza d'Istituto tecnico	6 dicembre 1878
55	Pitrè Riccardo	Palermo	65.1	Id. id.	
56	Colucci Antonio	Napoli	65.0	Id. id.	
57	Mennini Giuseppe	Firenze	64.9	Id. id.	
58	Radogna Antonio	Bari	64.8	Id. id.	
59	Pirazzoli Ercole	Firenze	64.7	Id. id.	
60	Galdi Vincenzo	Milano	64.6	Id. id.	13 dicembre 1877
61	Urbinati Attilio	Ancona	64.6	Id. id.	25 aprile 1879
62	Canevari Ennio	Firenze	64.6	Id. id.	25 maggio 1880
63	Murabito dott. Alfio	Catania	64.5	Laureato in giurisprudenza	12 agosto 1875
64	Rossi dott. Guido	Roma	64.5	Id. id.	1 febbraio 1877
65	Calini dott. Orazio	Milano	64.5	Id. id.	28 gennaio 1878
66	Rampa Vittorio Luigi	Genova	64.5	Licenza d'Istituto tecnico	11 novembre 1880
67	Bontempo dott. Guglielmo	Ancona	64.4	Laureato in giurisprudenza	21 settembre 1876
68	Leoni dott. Umberto	Venezia	64.4	Id. id.	6 novembre 1878
69	Sansone Gaetano	Roma	64.3	Licenza liceale	21 gennaio 1876
70	Rutelli Mario	Palermo	64.3	Licenza d'Istituto tecnico.	1 agosto 1880
71	Frigerio Mario	Milano	64.3	Id. id.	10 novembre 1880
72	Angelino Nicola	Genova	63.8	Licenza liceale	
73	Di Giorgi dott. Antonino	Palermo	63.7	Laureato in giurisprudenza	
74	Trentalance Nicola	Napoli	63.7	Licenza liceale	13 ottobre 1887
75	Marini Tommaso	Catanzaro	63.7	Id. id.	2 maggio 1880
76	Parziale Ciriaco	Napoli	63.5	Id. id.	
77	Caleca Girolamo	Palermo	63.4	Licenza d'Istituto tecnico	
78	Tufani Michele	Roma	63.0	Licenza liceale	22 febbraio 1880
79	Bucciantini Leandro	Roma	63.0	Id. id.	23 luglio 1881
80	Corsini Eugenio	Milano	63.0	Id. id.	19 ottobre 1881

Art. 2.

Sono dichiarati idonei, e potranno conseguire la nomina a Volontario, secondo l'ordine dei punti di merito, in surrogazione di quei vincitori del concorso che rinunzino al posto all'atto della nomina a Volontario, i sottoindicati candidati :

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	SEDE dell'esame scritto	Punti riportati	TITOLI DI STUDIO	DATA della nascita
1	Pizzari Luigi	Roma	62.6	Licenza d'Istituto tecnico	22 febbraio 1879
2	Assumma Bruno	Roma	62.6	Id. id.	25 settembre 1880
3	Marini Vittorio	Roma	62.6	Id. id.	29 maggio 1881
4	Cavazzuti dott. Luca	Bologna	62.4	Laureato in giurisprudenza	
5	Gennarelli Guglielmo	Napoli	62.4	Licenza liceale	10 agosto 1879
6	Alba Emanuele	Catania	62.4	Id. id.	21 settembre 1879
7	Alianello Rocco	Roma	62.2	Id. id.	2 maggio 1874
8	Campo Arturo	Catania	62.2	Id. id.	3 marzo 1878
9	Mansuino Giovanni	Genova	62.2	Licenza d'Istituto tecnico	18 dicembre 1880
10	Trevis Renato	Roma	61.8	Licenza liceale	
11	Verdua Giovanni	Cagliari	61.6	Diploma di notaio	
12	Speranza Arturo	Bari	61.6	Licenza liceale	
13	De Michele Domenico	Bari	61.4	Id. id.	
14	Parisi Antonio	Napoli	61.2	Id. id.	22 novembre 1875
15	Bacino Delfino	Roma	61.2	Id. id.	10 marzo 1877
16	Cartella Pietro	Genova	61.0	Id. id.	
17	Minaldi Antonino	Messina	60.7	Licenza d'Istituto tecnico.	15 giugno 1875
18	Ghi Romolo	Catanzaro	60.7	Id. id.	8 maggio 1879
19	Crety Mario	Napoli	60.7	Licenza liceale	20 luglio 1881
20	De Giudice Antimo	Napoli	60.3	Licenza d'Istituto tecnico	16 novembre 1877
21	Cacciandra Leopoldo	Genova	60.3	Licenza liceale	17 settembre 1879
22	Sorbi Francesco	Firenze	60.3	Id. id.	8 aprile 1880
23	Visco Enrico	Napoli	60.2	Diploma di notaio	
24	Cella Giuseppe	Milano	60.2	Licenza liceale	6 ottobre 1879
25	Frapporti Carlo	Venezia	60.2	Licenza d'Istituto tecnico	15 agosto 1882
26	Girolami Tiziano	Napoli	60.0	Id. id.	

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1901.

Il Ministro: CARCANO.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0], cioè: N. 868,315 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 45, al nome di *Pozzi Agostino* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Mollo Domenica fu Giuseppe, domiciliato in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Pozzo Secondo-Giovanni-Agostino* ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 17 dicembre 1901.

Pel Direttore Generale
ZULIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*).

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 dicembre, in lire 101,54.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

27 dicembre 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	102,39 7/8	100,39 7/8
	4 1/2 % *netto*	108,25 1/4	107,12 3/4
	4 % *netto*	101,95 3/8	99,95 3/8
	3 % *lordo*	65,02	63,82

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 2 del Regolamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1896, n. 579;

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1901, con cui furono banditi il concorso per sette posti di volontario nella carriera diplomatica ed il concorso per sei posti di volontario nella carriera consolare, fissando il 13 gennaio 1902 pel principio degli esami scritti;

Determina quanto segue:

Ferma restando ogni altra disposizione del citato decreto Ministeriale, il numero dei posti messi a concorso per la carriera diplomatica è elevato da *sette* a *otto*.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1901.

Il Ministro
PRINETTI.

Visto l'articolo 2 del Regolamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1896, n. 579;

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1901, con cui furono banditi il concorso per sette posti di volontario nella carriera diplomatica ed il concorso per sei posti di volontario nella carriera consolare, fissando il 13 gennaio 1902 pel principio degli esami scritti;

Determina quanto segue:

Ferma restando ogni altra disposizione del citato decreto Ministeriale, il numero dei posti messi a concorso per la carriera consolare è elevato da *sei* a *dieci*.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1901.

Il Ministro
PRINETTI.

N. B. *L'avviso di concorso ed il relativo programma vennero pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » del 30 ottobre 1901, n. 258.*

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Venerdì 27 dicembre 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15.45).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Giuramento dei senatori Quartieri e Fabrizi.

Introdotto dai senatori Di San Giuseppe e Mariotti Filippo presta giuramento il senatore Quartieri.

Introdotto dai senatori Borromeo e Cefaly, presta giuramento il senatore Fabrizi.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dà lettura di due lettere, una del senatore Mezzacapo e l'altra del senatore Vitelleschi, con le quali entrambi si dimettono da membri della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 ». (N. 242).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura dell'articolo unico del progetto che, senza discussione, è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Maggiori spese per l'arma dei R. carabinieri ». (N. 244).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano i due articoli del progetto.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni circa il personale di ragioneria dell'Amministrazione provinciale dell'interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza » (N. 239).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ASTENGO, relatore. Nota che l'Ufficio centrale, mentre ha dichiarato di approvare il progetto, e lo ha anzi raccomandato al voto favorevole del Senato, ha pur diretto alcune raccomandazioni al ministro dell'interno.

Gradirebbe pertanto udire il pensiero del ministro sulle fatte raccomandazioni.

GIOLITTI, ministro dell'interno. Ringrazia l'Ufficio centrale del favore con cui ha accolto il progetto di legge.

Realmente si rileva ogni giorno la scarsità del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno; ma il Senato comprende come vi sia una certa esitanza a richiedere tutti i fondi opportuni dal Parlamento.

Dimostra la necessità e l'urgenza del presente progetto di legge, ch'è un principio.

Riconosce che sarà necessario fare ulteriori passi per organizzare convenientemente quel personale.

Consente nella convenienza di mutare in quello di vice ragioniere il nome dei computisti.

Nota che per gli scrivani del Ministero il passaggio ad ufficiale d'ordine non darà occasione a nuove spese; mentre una grossa somma occorrerebbe per gli scrivani della prefettura.

Sarebbe forse opportuno assumere come scrivani presso le prefetture i militari pensionati.

Indica questa come una delle possibili forme con le quali si potrebbe gradatamente provvedere al miglioramento economico di quegl'impiegati.

Accetta la raccomandazione dell'Ufficio centrale e, se la finanza lo permetterà, sarà lieto di migliorare le condizioni di quella classe d'impiegati che, mentre è compensata molto miseramente, è davvero benemerita delle cure del Governo.

ASTENGO, relatore. Ringrazia il ministro delle fatte dichiarazioni.

Quanto agli scrivani delle Prefetture nota che bisognerebbe migliorare le condizioni degli attuali, in modo che essi possano almeno vivere.

L'Ufficio centrale raccomanda poi che al Ministero dell'interno non si aumenti più il numero degli straordinari.

GIOLITTI, ministro dell'interno. Assicura che l'organico degli straordinari al Ministero dell'interno non sarà più aumentato; a ciò tende l'articolo 5 del progetto.

Fa rilevare poi che questo articolo faceva già parte dell'assestamento del bilancio, e la Giunta generale del bilancio lo trasportò in questo progetto perchè credette, e giustamente, che esso non potesse essere compreso nella legge di assestamento.

ASTENGO, relatore. Ringrazia.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

Senza discussione si approvano i cinque articoli del progetto.

Presentazione di progetti di legge.

PRINETTI, ministro degli affari esteri. Presenta i seguenti progetti di legge:

Approvazione di una convenzione fra il Ministero degli affari esteri e il Monte pensioni dei maestri elementari circa il pagamento degli arretrati dovuti per le scuole italiane all'estero.

Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1886, n. 2804.

(Sono dichiarati d'urgenza e trasmessi alla Commissione permanente di finanze).

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Tumulazione della salma di Francesco Crispi nel Tempio di San Domenico di Palermo » (N. 237).

DI SAN GIUSEPPE, segretario. Dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge che, senza discussione, è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 5 aprile 1890, n. 126, aumento provvisorio dell'abbuono per la distillazione dei vini e provvedimenti a favore dei fabbricanti di spiriti di seconda categoria e dei fabbricanti di cognac » (N. 234).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano i quattro articoli del progetto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei cinque progetti di legge oggi approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902:

Votanti 78
Favorevoli 71
Contrari 7

(Il Senato approva).

Maggiori spese per l'arma dei Reali carabinieri:

Votanti 78
Favorevoli 74
Contrari 4

(Il Senato approva).

Disposizioni circa il personale di ragioneria dell'Amministrazione provinciale dell'interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza:

Votanti 78
Favorevoli 73
Contrari 5

(Il Senato approva).

Tumulazione della salma di Francesco Crispi nel Tempio di San Domenico di Palermo:

Votanti 78
Favorevoli 71
Contrari 7

(Il Senato approva).

Conversione in legge del R. decreto 5 aprile 1900, n. 126, aumento provvisorio dell'abbuono per la distillazione dei vini e provvedimenti a favore dei fabbricanti di spiriti di seconda categoria e di fabbricanti di cognac:

Votanti 77
Favorevoli 73
Contrari 4

(Il Senato approva).

Levasi ore 17.

DIARIO ESTERO

Occupandosi dei combattimenti che ebbero luogo in questi ultimi giorni nell'Africa del Sud e nei quali gli Inglesi ebbero a subire perdite non indifferenti, il *Daily Mail* dice che il fatto è deplorevole per l'effetto morale che produce e che lord Kitchener deve prendere immediatamente delle misure per impedire il rinnovarsi di siffatti incidenti.

Il *Morning Leader* dice che negli ultimi tempi prevaleva generalmente l'opinione che l'inazione dei Boeri e le piccole catture operate fossero indizio di una tendenza generale alla sottomissione. La verità è piuttosto che i Boeri attendevano dei nuovi rinforzi di cavalli e che, ora che ne sono forniti e si sono riposati, stanno per aprire un nuovo periodo d'attività.

Il *Morning Post* dice essere evidente che il Governo non prevede prossima la cessazione delle ostilità, che diversamente non avrebbe accettata l'offerta delle colonie di inviare nuove truppe nell'Africa del Sud.

***

Scrivono da Pietroburgo, 22 dicembre:

Lo Czar ricevette in udienza particolare a Czarkoje-Selo il Comitato bulgaro per l'erezione a Sofia del monumento allo Czar Alessandro II « il liberatore » della Bulgaria.

A Stojan Zaimow, presidente del Comitato e capo della deputazione, il quale disse, fra altro, che il popolo bulgaro spera di vedere lo Czar nella sua capitale quando verrà inaugurato il monumento all'augusto suo avo, Nicolò II rispose « che è pure suo vivo desiderio di poter passare alcuni giorni fra il

popolo amico, legato alla Russia da vincoli fraterni di sangue e di fede », e promise di recarsi a Sofia, « se le condizioni politiche glielo permetteranno », per assistere allo scoprimento del monumento allo « Czar liberatore ».

* *

Secondo il *Times*, l'Inghilterra non sarebbe troppa disposta ad assumere essa sola la responsabilità di aggiustare la faccenda tra il Chilì e l'Argentina perchè essa ha da tutelare, tanto nell'uno che nell'altro paese, degli interessi considerevoli. Epperò essa farebbe appello all'intervento degli Stati-Uniti.

« I nostri interessi finanziari e commerciali, scrive il *Times*, come pure la nostra situazione d'arbitri ci danno un titolo morale per far comprendere al Chilì ed all'Argentina, con tutti i mezzi noti alla diplomazia, la necessità di un pronto accordo. Ma, dopo tutto, noi non siamo i soli a cui incombe il dovere di prevenire questa lotta fratricida. In questo campo, l'imperialismo americano può esercitare la sua influenza col miglior risultato ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. la Regina Maria Pia e S. A. R. il Duca di Oporto, giunsero ieri a Madrid.

Dopo aver pranzato alla Reggia, S. M. e S. A. R. ripartirono per Lisbona.

In onore di S. E. l'on. De Nobili. — Ieri sera, a Spezia, una imponente dimostrazione, con musica, si recò davanti alla casa di S. E. il Sottosegretario di Stato per il Tesoro, on. De Nobili, acclamandolo vivamente per l'approvazione della legge per la pensione agli operai.

Primo Congresso nazionale dei calligrafi. — Stamane, alle ore 10, nella sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio, presenti i rappresentanti delle Autorità, è stato inaugurato il I Congresso dei calligrafi italiani.

Il sindaco di Roma ha dato il saluto della città ai congressisti, che sono numerosi.

Oggi essi si sono riuniti nella gran sala dell'Associazione degli impiegati in Piazza Termini, ove avranno luogo le ulteriori riunioni.

Esposizione internazionale nel Missuri. — E' giunto a Roma il sig. Walter Williams, commissario speciale dell'Esposizione mondiale che si terrà a San Luigi del Missuri nel 1903, per festeggiare il centenario dell'acquisto del territorio della Luisiana da parte degli Stati Uniti.

Questa grande mostra, per la quale si sono già raccolti oltre cento milioni di lire, sorpasserà per importanza l'ultima di Parigi e quella di Chicago del 1892.

Il Tevere. — La piena del fiume continua. Ieri sera le acque avevano raggiunto i 13 metri all'idrometro di Ripetta, e fortunatamente non si elevarono di più, facendo sperare una prossima loro discesa.

Le parti basse della città sono lievemente inondate.

In memoria dei grandi artisti. — Ieri l'altro a Firenze, a cura del Circolo artistico e dell'Accademia di belle arti si inaugurò, nella Chiesa di Sant'Ambrogio, la lapide commemorativa ai grandi artisti Mino da Fiesole, Simone Pollaiolo detto *Granucci*, Andrea Verrocchio ed undici artisti della famiglia Tasso sepolti nella stessa chiesa. Erano presenti il prefetto, il pro-sindaco, il presidente del Circolo degli artisti e dell'Accademia di belle arti, il marchese Torrigiani, presidente della Società di belle arti, altre autorità e numerosissimi invitati. Pronunziarono discorsi il prof. Mazzanti ed il sacerdote Orzalesi.

I ragionieri di Milano. — Il Collegio dei ragionieri, in occasione della inaugurazione della sua sede, diede, ieri sera, uno splendido ricevimento a cui intervennero S. E. il Sottosegretario di Stato per l'Interno, on. Ronchetti, le Autorità, numerosi soci e molti invitati.

L'on. Ronchetti portò un saluto al sodalizio con applaudite parole di circostanza.

Marina militare. — Proveniente da Parigi, è giunto ieri a Spezia l'addetto navale alla Legazione argentina a Parigi, comandante Beuscoechea, il quale si recò a bordo della nave argentina *Sarmiento*.

Marina mercantile — Il piroscafo *Bormida*, della N. G. I, il giorno 24 proseguì da Singapore per Bombay. La sera del 25 il piroscafo *Raffaele Rubattino*, della N. G. I., da Suez proseguì per Bombay, ed ieri l'altro il piroscafo *Domenico Balduino*, anche della N. G. I., da Suez proseguì per Genova. Ieri il piroscafo Liguria, della N. G. I., giunse a New-York d i piroscafi *Savoja* ed *Antonina*, della Veloce, proseguirono, il primo da Las Palmas per Genova ed il secondo da Teneriffa per il Plata.

ESTERO

Finanze giapponesi. — Il bilancio giapponese, per il nuovo anno finanziario, presenta 225 milioni di Yen d'entrata, contro 117 milioni e mezzo di spese.

Il Governo propone di utilizzare l'avanzo per la diminuzione del debito pubblico, per l'impianto di nuove linee ferroviarie e telegrafiche, nonchè per l'aumento della marina da guerra.

La spedizione polare Toll. — Il comandante della nave da guerra *Savja* telegrafa da Irkusk, in data 17 corrente, di avere incontrata la spedizione polare russa del barone Toll. La spedizione, dopo avere svernato sulla costa occidentale della baia di Taimyr, passò il 1° settembre il Capo Celiuskin, si avanzò a nord delle isole siberiane fino a 77° 32', e si avvicinò all'isola Bennett, ma non potè raggiungerla a causa del ghiaccio. Il 24 settembre la nave gettò l'àncora nella baia di Nerpinski per svernarvi.

Il raccolto del grano in Russia. — Il *Novoje Wremja* rileva che dai dati definitivi sull'ultimo raccolto, pubblicati dal Ministero dell'Interno russo, l'ultimo raccolto dei grani in Russia presenta, comparativamente a quello del 1900, una diminuzione di 255 milioni di « pud » di segala e 203 milioni di « pud » di frumento, ossia di circa 600 milioni di franchi.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

HALIFAX, 27. — Marconi ha visitato oggi a Capo Breton la località propostagli per l'impianto di una stazione del telegrafo senza fili onde continuare gli esperimenti di comunicazione colle coste della Cornovaglia.

NEW-YORK, 27. — Il *New-York Herald* ha da Buenos-Ayres: Un telegramma da Santiago annunzia che il Ministro argentino, Portela, si è accorto di aver firmato il protocollo col cambiamento passatogli inosservato di una parola, cambiamento introdotto nel testo dal Ministro degli affari esteri del Chilì, Yanez.

Il ministro Portela minaccia di abbandonare Santiago e di annullare l'intero accordo se la parola sostituita non sarà ristabilita.

PARIGI, 27. — Un dispaccio da Santiago conferma che il ministro degli affari esteri del Chilì, Yanez, ed il ministro dell'Argentina a Santiago, Portela, sottoscrissero due atti, in virtù dei quali l'Argentina ritira le sue truppe dai territori contestati.

I due Governi s'impegnano a mantenere lo *statu quo* esistente nel 1898. Le divergenze relative ai territori contestati ed alle strade da costruirsi saranno sottoposte all'arbitrato dell'Inghilterra.

NEW-YORK, 27. — Un telegramma da Buenos-Ayres dice essere certo che l'incidente sorto in seguito al cambiamento di una parola per opera del ministro degli affari esteri del Chilì, Yanez, nel protocollo argentino-chileno non ha l'importanza che gli attribuiscono i giornali.

RIO-JANEIRO, 27. — Il Senato ha approvato il trattato relativo alla Guyana.

BUENOS-AYRES, 28. — Il ministro degli affari esteri, Alcorta, dichiara che l'incidente relativo alla redazione degli atti che pongono fine alla vertenza chileno-argentina è priva d'importanza e verrà oggi esaurito.

La città è calma. La polizia prese grandi precauzioni in previsione di dimostrazioni.

NEW-YORK, 28. — Un dispaccio da Colon annunzia che il capo insorto, Marin, con 1600 uomini, ha attaccato il 9 corrente la città di Honda e che la guarnigione lo respinse. Nel combattimento vi furono 400 morti.

NEW-YORK, 28. — Si ha da Buenos-Ayres: Il ministro degli affari esteri del Chilì, Yanez, ha ordinato la rettifica al protocollo argentino-chileno chiesta dal ministro dell'Argentina Portila.

HALIFAX (Nuova Scozia), 28. — Marconi dichiarò che l'impianto delle stazioni pel telegrafo senza filo comincerà nel febbraio prossimo e che gli esperimenti attraverso l'Atlantico avranno luogo in giugno.

LONDRA, 28. — Il *Daily Mail* dice che la Compagnia Marconi e la *London Brighton Railway Company Occidentale* conclusero un accordo per l'impianto permanente del telegrafo Marconi tra New-York, Newhaven e Dieppe.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 27 dicembre 1901.

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	750,3.
Umidità relativa a mezzodì	72.
Vento a mezzodì	SW debolissimo.
Cielo	piovigginoso
Termometro centigrado	Massimo 11°,2. Minimo 7°,6.
Pioggia in 24 ore	mm. 3,3.

Li 27 dicembre 1901.

In Europa: pressione massima di 768 sulla Russia settentrionale, minima di 740 al SW della Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque fino a 8 mm. in Romagna; temperatura diminuita notevolmente, pioggie, tranne che in Piemonte e Liguria, abbondanti con temporali nel Napoletano e Basilicata; venti forti del 3° quadrante al Centro, Sud ed isole; Tirreno agitato.

Stamane: cielo vario all'estremo Sud, nuvoloso altrove, piovoso sull'alto Veneto e Sardegna; venti deboli settentrionali in Val Padana, moderati intorno a ponente in Sardegna, moderati o forti del 3° quadrante altrove; medio Tirreno agitato.

Barometro: minimo a 752 sul Golfo Ligure; massimo a 758 sull'Jonio.

Probabilità: venti moderati intorno a ponente sull'Alta Italia e Sardegna, moderati o forti meridionali altrove; cielo in generale nuvoloso con pioggie; mare agitato, sulle coste meridionali.

N. B. Alle 15,30 è stato telegrafato a tutti i semafori di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA li 27 dicembre 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	14 8	4 9
Genova	coperto	calmo	10 8	7 6
Massa Carrara	coperto	mosso	10 7	6 0
Cuneo	sereno	—	7 0	— 1 0
Torino	1/4 coperto	—	2 1	— 1 9
Alessandria	coperto	—	3 3	— 2 0
Novara	nebbioso	—	4 6	— 4 0
Domodossola	sereno	—	8 6	— 5 2
Pavia	nebbioso	—	5 5	— 1 7
Milano	nebbioso	—	6 2	0 3
Sondrio	3/4 coperto	—	5 0	0 1
Bergamo	nebbioso	—	4 7	1 5
Brescia	nebbioso	—	6 2	2 7
Cremona	nebbioso	—	6 2	0 5
Mantova	nebbioso	—	6 4	3 0
Verona	nebbioso	—	10 1	4 3
Belluno	piovoso	—	5 7	3 2
Udine	coperto	—	9 6	4 3
Treviso	coperto	—	10 0	5 7
Venezia	coperto	calmo	10 2	5 5
Padova	coperto	—	8 8	4 8
Rovigo	nebbioso	—	15 0	3 0
Piacenza	nebbioso	—	6 5	0 0
Parma	coperto	—	6 3	1 2
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	6 5	4 0
Modena	coperto	—	7 0	0 7
Ferrara	nebbioso	—	6 6	3 9
Bologna	coperto	—	6 1	3 6
Ravenna	3/4 coperto	—	7 2	3 2
Forlì	coperto	—	7 8	5 2
Pesaro	coperto	calmo	12 0	6 1
Ancona	coperto	calmo	15 2	7 2
Urbino	coperto	—	9 8	4 8
Macerata	coperto	—	11 6	6 5
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	13 0	6 0
Perugia	coperto	—	9 2	3 8
Camerino	coperto	—	9 0	2 8
Lucca	3/4 coperto	—	13 4	7 5
Pisa	coperto	—	13 4	9 2
Livorno	coperto	molto agitato	13 0	10 2
Firenze	1/4 coperto	—	10 6	5 5
Arezzo	3/4 coperto	—	10 4	3 6
Siena	sereno	—	8 9	4 0
Grosseto	1/2 coperto	—	8 1	3 8
Roma	coperto	—	14 0	7 6
Teramo	coperto	—	13 4	7 0
Chieti	coperto	—	15 0	7 0
Aquila	coperto	—	9 4	3 4
Agnone	3/4 coperto	—	8 1	2 4
Foggia	1/4 coperto	—	15 0	9 0
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	17 0	9 0
Lecce	sereno	—	16 2	10 4
Caserta	3/4 coperto	—	14 9	7 1
Napoli	coperto	calmo	13 9	7 0
Benevento	1/4 coperto	—	14 4	6 3
Avellino	3/4 coperto	—	11 7	4 0
Caggiano	coperto	—	9 4	3 2
Potenza	piovoso	—	9 2	2 7
Cosenza	sereno	—	—	7 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	10 0	— 1 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	17 0	10 6
Trapani	coperto	legg. mosso	15 9	11 0
Palermo	coperto	mosso	17 6	6 8
Porto Empedocle	coperto	calmo	16 3	9 3
Caltanissetta	nebbioso	—	11 2	3 8
Messina	1/2 coperto	calmo	16 0	10 8
Catania	piovoso	calmo	16 0	7 5
Siracusa	1/2 coperto	calmo	17 0	8 4
Cagliari	piovoso	mosso	15 5	5 5
Sassari	piovoso	—	12 0	4 9

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*